



Città di Saluzzo

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Attuazione della D.C.R. 28/11/2017, n. 247–45856 “Recepimento dell’intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell’art. 4, comma 1 sexies, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m.i. e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale” (B.U.R. 4/1/2018, n. 1 supplemento n. 2)

Approvato con D.C.C. in data 03-07-2018 n. 39
divenuta esecutiva in data 05-10-2018,
pubblicata, per estratto, sul All’albo Pretorio on-line daL 27-10-2018 al 26-12-2018

Modificato agli art.li 106,107,110 con D.C.C. in data 20-07-2022 n. 44

PARTE PRIMA.....	5	
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	5	
CAPO I	Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi.....	5
Articolo 1	Superficie territoriale (ST).....	5
Articolo 2	Superficie fondiaria (SF).....	5
Articolo 3	Indice di edificabilità territoriale (IT).....	5
Articolo 4	Indice di edificabilità fondiaria (IF).....	5
Articolo 5	Carico urbanistico (CU).....	6
Articolo 6	Dotazioni Territoriali (DT).....	6
Articolo 7	Sedime	6
Articolo 8	Superficie coperta (SC).....	6
Articolo 9	Superficie permeabile (SP).....	6
Articolo 10	Indice di permeabilità (IPT/IPF).....	7
Articolo 11	Indice di copertura (IC).....	7
Articolo 12	Superficie totale (STot).....	7
Articolo 13	Superficie lorda (SL).....	7
Articolo 14	Superficie utile (SU).....	7
Articolo 15	Superficie accessoria (SA).....	8
Articolo 16	Superficie complessiva (SCom).....	8
Articolo 17	Superficie calpestabile (SCa).....	8
Articolo 18	Sagoma	9
Articolo 19	Volume totale o volumetria complessiva (V).....	9
Articolo 20	Piano fuori terra	9
Articolo 21	Piano seminterrato.....	9
Articolo 22	Piano interrato.....	9
Articolo 23	Sottotetto	9
Articolo 24	Soppalco	10
Articolo 25	Numero dei piani (NP).....	10
Articolo 26	Altezza lorda (HL).....	10
Articolo 27	Altezza del fronte (HF).....	10
Articolo 28	Altezza dell'edificio (H).....	11
Articolo 29	Altezza utile (HU).....	11
Articolo 30	Distanze (D).....	11
Articolo 31	Volume tecnico	11
Articolo 32	Edificio	12
Articolo 33	Edificio Unifamiliare	12
Articolo 34	Pertinenza	12
Articolo 35	Balcone	12
Articolo 36	Ballatoio	12
Articolo 37	Loggia/Loggiato	12
Articolo 38	Pensilina	12
Articolo 39	Portico/Porticato.....	13
Articolo 40	Terrazza	13
Articolo 41	Tettoia	13
Articolo 42	Veranda	13
Articolo 43	Indice di densità territoriale (DT).....	13
Articolo 44	Indice di densità fondiaria (DF).....	13
CAPO II	Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia.....	14
PARTE SECONDA.....	33	
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA.....	33	
TITOLO I	Disposizioni organizzative e procedurali.....	33
CAPO I	SUE, SUAP e organismi consultivi.....	33
Articolo 45	La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni	33

	altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente ivi compresa quella statutaria locale.....	
Articolo 46	Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.....	38
Articolo 47	Le modalità di coordinamento con lo SUAP.....	38
CAPO II	Altre procedure e adempimenti edilizi.....	39
Articolo 48	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.....	39
Articolo 49	Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU).....	39
Articolo 50	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.....	40
Articolo 51	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.....	40
Articolo 52	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.....	40
Articolo 53	Pareri preventivi.....	40
Articolo 54	Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia.....	41
Articolo 55	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio...	41
Articolo 56	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.....	42
Articolo 57	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.....	43
TITOLO II	Disciplina dell'esecuzione dei lavori.....	44
CAPO I	Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori.....	44
Articolo 58	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.....	44
Articolo 59	Comunicazioni di fine lavori.....	44
Articolo 60	Occupazione di suolo pubblico.....	45
Articolo 61	Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.....	46
CAPO II	Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori.....	47
Articolo 62	Principi generali dell'esecuzione dei lavori.....	47
Articolo 63	Punti fissi di linea e di livello.....	48
Articolo 64	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.....	48
Articolo 65	Cartelli di cantiere.....	49
Articolo 66	Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....	49
Articolo 67	Misure di cantiere e eventuali tolleranze.....	50
Articolo 68	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.....	51
Articolo 69	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.....	51
Articolo 70	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori.....	52
Articolo 71	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali.....	52
TITOLO III	Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive, funzionali.....	54
CAPO I	Disciplina dell'oggetto edilizio.....	54
Articolo 72	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.....	54
Articolo 73	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.....	55
Articolo 74	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.....	60
Articolo 75	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai	60

	parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.....	61
Articolo 76	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	61
Articolo 77	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.....	61
Articolo 78	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").....	63
Articolo 79	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.....	63
CAPO II	Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.....	64
Articolo 80	Strade.....	64
Articolo 81	Portici.....	64
Articolo 82	Piste ciclabili.....	65
Articolo 83	Aree per parcheggio.....	66
Articolo 84	Piazze e aree pedonalizzate.....	66
Articolo 85	Passaggi pedonali e marciapiedi.....	67
Articolo 86	Passi carrai e uscite per autorimesse.....	68
Articolo 87	Chioschi/dehor su suolo pubblico.....	69
Articolo 88	Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.....	75
Articolo 89	Recinzioni.....	77
Articolo 90	Numerazione civica.....	78
CAPO III	Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente.....	80
Articolo 91	Aree Verdi.....	80
Articolo 92	Parchi urbani.....	80
Articolo 93	Orti urbani.....	80
Articolo 94	Parchi e percorsi in territorio rurale.....	81
Articolo 95	Sentieri e rifugi alpini.....	81
Articolo 96	Tutela del suolo e del sottosuolo.....	81
CAPO IV	Infrastrutture e reti tecnologiche.....	84
Articolo 97	Approvvigionamento idrico.....	84
Articolo 98	Depurazione e smaltimento delle acque.....	84
Articolo 99	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	84
Articolo 100	Distribuzione dell'energia elettrica.....	85
Articolo 101	Distribuzione del gas.....	85
Articolo 102	Ricarica dei veicoli elettrici.....	86
Articolo 103	Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento.....	86
Articolo 104	Telecomunicazioni.....	87
CAPO V	Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico.....	89
Articolo 105	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.....	89
Articolo 106	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.....	90
Articolo 107	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.....	92
Articolo 108	Allineamenti.....	93
Articolo 109	Piano del colore.....	94
Articolo 110	Coperture degli edifici.....	94
Articolo 111	Illuminazione pubblica.....	95
Articolo 112	Griglie ed intercapedini.....	97
Articolo 113	Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici.....	98
Articolo 114	Serramenti esterni degli edifici.....	99

Articolo 115	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.....	100
Articolo 116	Cartelloni pubblicitari.....	101
Articolo 117	Muri di cinta e di sostegno.....	101
Articolo 118	Beni culturali ed edifici storici.....	102
Articolo 119	Cimiteri monumentali e storici.....	102
Articolo 120	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.....	102
CAPO VI	Elementi costruttivi.....	103
Articolo 121	Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.....	103
Articolo 122	Serre bioclimatiche o serre solari.....	103
Articolo 123	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.....	104
Articolo 124	Coperture, canali di gronda e pluviali.....	104
Articolo 125	Strade, passaggi privati e rampe.....	104
Articolo 126	Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine.....	106
Articolo 127	Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni.....	107
Articolo 128	Recinzioni.....	107
Articolo 129	Materiali, tecniche costruttive degli edifici.....	107
Articolo 130	Disposizioni relative alle aree di pertinenza.....	108
Articolo 131	Piscine.....	108
Articolo 132	Altre opere di corredo degli edifici.....	109
TITOLO IV	Vigilanza e sistemi di controllo.....	110
Articolo 133	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio.....	110
Articolo 134	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.....	110
Articolo 135	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari.....	111
TITOLO V	Norme transitorie.....	112
Articolo 136	Aggiornamento del regolamento edilizio.....	112
Articolo 137	Disposizioni transitorie per l'adeguamento.....	112
ALLEGATI	Elenco Allegati.....	112
ALLEGATO 1	Linee guida per alloggiamento temporaneo dei lavoratori stagionali in agricoltura....	113
ALLEGATI 2-3-4-5-6	Su supporto digitale	

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE

DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 1 Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (mq).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (mq).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (mq/mq).

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda ($IT=SL/ST$).

Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (mq/mq).

Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda ($IF=SL/SF$).

Articolo 5 Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (mq).

Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (mq).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della L.R. 56/1977.

Articolo 7 Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (mq).

Articolo 8 Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (mq).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Articolo 9 Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (mq).

Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)

a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria ($IPT=SP/ST$ o $IPF=SP/SF$).

Articolo 11 Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($IC = SC/SF$).

Articolo 12 Superficie totale (STot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (mq).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

Articolo 13 Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie lorda si misura in metri quadrati (mq).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

Articolo 14 Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (mq).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo 15 Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (mq).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
($SC = SU + 60\%SA$)

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (mq).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom).

La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (mq).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

Articolo 18 Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (mc).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo 20 Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 21 Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 22 Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 23 Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24 Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25 Numero dei piani (NP)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

Articolo 26 Altezza lorda (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL).

Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27 Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF).

Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

Articolo 29 Altezza utile (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU).

L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

Articolo 30 Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire le distanza dal confine anche per le opere interrato, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

Articolo 31 Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrioni dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrioni delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

Articolo 32 Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33 Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34 Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.

Articolo 35 Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 36 Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo 37 Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38 Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39 Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Articolo 40 Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41 Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42 Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (mc/mq). L'indice di densità territoriale ($DT=V/ST$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della L.R. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (mc/mq). L'indice di densità fondiaria ($DF=V/SF$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della L.R. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio è articolata secondo l'elenco riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperiti sul sito informatico : www.comune.saluzzo.cn.it.

b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperiti sul sito informatico: www.comune.saluzzo.cn.it.

10. La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperita sul sito informatico: www.comune.saluzzo.cn.it.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, evidenziata in rosso nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito informatico: www.comune.saluzzo.cn.it.

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
	LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (<i>Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed u so del suolo"</i>)
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (<i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i>), in particolare Capo II
	A.1 Edilizia residenziale
	LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (<i>Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti</i>)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (<i>LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"</i>)
	LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (<i>Norme per il recupero funzionale dei rustici</i>)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (<i>Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici"</i>)
	A.2 Edilizia non residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (<i>Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articoli 25 e 26
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (<i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (<i>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</i>)

	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>), in particolare articolo 11
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali	
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (<i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini	
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967</i>)
	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	D.M. 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>), in particolare paragrafo 8.4.1.
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (<i>Legge urbanistica</i>), in particolare articolo 41-sexies
	LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (<i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i>), in particolare articolo 9
	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (<i>Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 23
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (<i>Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio</i>)

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)	
B.2.1 Fasce di rispetto stradali	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articoli 16, 17 e 18
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 26, 27 e 28
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (<i>Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967</i>)
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967</i>), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
	DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (<i>Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto</i>) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27
	LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (<i>Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980</i>)
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi	
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (<i>Codice della navigazione</i>), in particolare articoli 707, 714 e 715
B.2.4 Rispetto cimiteriale	
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (<i>Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (<i>Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria</i>), in particolare articolo 57
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)	
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 29
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 94, 134 e 163
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (<i>Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61"</i>)
B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali	
	LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (<i>Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali</i>), in particolare articolo 19
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori	
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (<i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (<i>Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana</i>), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (<i>Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (<i>Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici</i>)

		LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (<i>Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt</i>)
		LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (<i>Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (<i>Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico"</i>)
B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti		
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (<i>Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
B.2.10 Demanio fluviale e lacuale		
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (<i>Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12"</i>)
B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste		
		LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (<i>Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna</i>)
B.3 Servitù militari		
		DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (<i>Codice dell'ordinamento militare</i>), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (<i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246</i>) in particolare il Titolo VI (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)

		DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (<i>Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni</i>)
	B.4 Accessi stradali	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articolo 22
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 44, 45 e 46
		DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
	B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
		DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (<i>Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (<i>Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (<i>Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale</i>)
	B.6 Siti contaminati	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (<i>Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni</i>)
		LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (<i>Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71</i>)
		LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (<i>Legge finanziaria per l'anno 2007</i>), in particolare articolo 43
C.	VINCOLI E TUTELE	
	C.1 Beni culturali (<i>immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico</i>)	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
		LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (<i>Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale</i>)

	C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte III
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (<i>Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (<i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i>)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (<i>Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008</i>)
	LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (<i>Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici</i>)
	LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (<i>Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"</i>)
	LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (<i>Norme per la valorizzazione del paesaggio</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (<i>Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (<i>Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"</i>)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (<i>Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo'</i>)
	C.3 Vincolo idrogeologico
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (<i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (<i>Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
	LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (<i>Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27</i>)

C.4 Vincolo idraulico	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (<i>Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi</i>) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (<i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59</i>), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
C.5 Aree naturali protette	
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (<i>Legge quadro sulle aree protette</i>)
	LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (<i>Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità</i>)
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (<i>Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"</i>)
C.6 Siti della Rete Natura 2000	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (<i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (<i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (<i>L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (<i>Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative"</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (<i>Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione"</i>)

		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (<i>Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014</i>)
		In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle " <i>Misure di conservazione Sito specifiche</i> " pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale		
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>) in particolare Parte Prima e Seconda
		LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (<i>Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (<i>D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (<i>Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (<i>Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"</i>)
D.	NORMATIVA TECNICA	
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (<i>Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i>), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (<i>Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i>)
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (<i>Testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII

	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (<i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i>) in particolare Allegato 1 (<i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i>) Allegato A (<i>Classificazione sismica dei comuni italiani</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (<i>Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (<i>Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985</i>)
	LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (<i>Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (<i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e c) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (<i>Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (<i>D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (<i>Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084</i>)
	D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

	D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare Parte II, Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (<i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>) in particolare articolo 24
	LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (<i>Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati</i>)
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986</i>), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (<i>Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (<i>Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici</i>)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (<i>Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili</i>)
	D.5 Sicurezza degli impianti
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (<i>Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (<i>Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
	D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (<i>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (<i>Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151</i>)

		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (<i>Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (<i>Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (<i>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (<i>Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi</i>)
		D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articolo 256
		DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (<i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro</i>)
		DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (<i>Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i>)
		LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (<i>Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (<i>Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (<i>Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinosa presenti in utenze civili da parte di privati cittadini</i>)

		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 <i>(Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279)</i>
		D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili
		DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 <i>(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 <i>(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 <i>(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 <i>(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 <i>(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)</i>
		DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 <i>(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 <i>(Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 <i>(Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 <i>(Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</i>
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 <i>(Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")</i>
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 <i>(Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)</i>

	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (<i>Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali</i>)
	D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (<i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i>)
	LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (<i>Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (<i>Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (<i>Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</i>), in particolare articolo 4
	LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (<i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico</i>), in particolare articoli 10, 11 e 14
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (<i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (<i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (<i>Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52</i>)
	D.10 Produzione di materiali da scavo
	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (<i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</i>), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i>)
	LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (<i>Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave</i>)
	D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici-aree ricarica acquiferi)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte terza, Sezione II (<i>Tutela delle acque dall'inquinamento</i>)

		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>)
		LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (<i>Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee</i>)
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (<i>Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (<i>Piano di Tutela delle Acque</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2018, n. 12-6441 (<i>Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017</i>).
		D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (<i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria</i>)
E.		REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
		E.1 Strutture commerciali
		LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (<i>Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (<i>Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016</i>)
		E.2 Strutture ricettive
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (<i>Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31</i>)
		LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (<i>Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto</i>), in particolare Allegati A e B
		LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)

		LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (<i>Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo</i>)
		REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (<i>Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8', in particolare Allegato A</i>)
		LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (<i>Disposizioni regionali in materia di semplificazione</i>), in particolare Capo II, artt. 4-21
		REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (<i>Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3', in particolare Allegato A</i>)
		LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)
E.3 Strutture per l'agriturismo		
		LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (<i>Disciplina dell'agriturismo</i>), in particolare articolo 5
		LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (<i>Nuove disposizioni in materia di agriturismo</i>), in particolare articoli 8 e 9
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"</i>)
E.4 Impianti di distribuzione del carburante		
		LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (<i>Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti</i>), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (<i>Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014</i>)
E.5 Sale cinematografiche		
		LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (<i>Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (<i>Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R)</i>)

E.6 Scuole e servizi educativi	
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (<i>Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica</i>)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (<i>Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici</i>)
E.7 Associazioni di promozione sociale	
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	
	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (<i>Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (<i>Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande</i>), in particolare articoli 28 e 30
	REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
	ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (<i>Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</i>)
E.9 Impianti sportivi	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (<i>Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi</i>) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (<i>Norme CONI per l'impiantistica sportiva</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (<i>Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio</i>)
E.10 Strutture Termali	
E.11 Strutture Sanitarie	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (<i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (<i>Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private</i>)
	E.12 Strutture veterinarie	
	E.13 Terre crude e massi erratici	
		LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (<i>Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda</i>)
		REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (<i>Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"</i>)
		LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (<i>Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico</i>)
	E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura	
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (<i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i>), in particolare articolo 15
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (<i>Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R</i>)

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA

EDILIZIA

In caso di discordanza tra le disposizioni della presente Parte Seconda con eventuali norme dello Strumento Urbanistico si intendono prevalenti queste ultime; così come quanto non trovi regolamentazione nella presente Parte Seconda si intende integrato da disciplina specifica sovraordinata o dal P.R.G. e Regolamenti Comunali.

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45 **La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale**

45.1 Sportello unico edilizia

1. Lo Sportello Unico Edilizia (SUE) come normato dall'art. 5, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m. ed i. (Testo unico dell'edilizia), tramite le sue strutture organizzative, in forma singola o associata, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive.

2. I procedimenti edilizi sono gestiti attraverso lo Sportello Unico Edilizia (SUE) costantemente aggiornato sul sito istituzionale al seguente link: <http://www.comune.saluzzo.cn.it> (SUE).

3. Il portale SUE contiene la modulistica ed i relativi procedimenti standard così come previsto dall'accordo Italia Semplice siglato il 12/6/2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, ai seguenti accordi in Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali siglati in data 4/5/2017 (pubblicato in GU Serie Generale 5/6/2017, n. 128 - Suppl. Ordinario n. 26) e 6/7/2017 (pubblicato in GU Serie Generale 16/8/2017, n. 190), ed in ossequio agli obblighi previsti dal D.Lgs. 126/2016 e dal D.Lgs. 222/2016 e s.m.i..

4. Il progetto municipale da depositare a corredo delle istanze di titolo abilitativo edilizio e delle SCIA è formato dai seguenti atti:

- a. estratto della mappa catastale con individuazione dell'area di intervento estesa ad una zona di almeno 100 metri attorno ai confini di detta area;
- b. estratti degli elaborati del P.R.G.C. con individuazione dell'area di intervento estesa ad una zona di almeno 100 metri attorno ai confini di detta area ed estratti degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento ;
- c. rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe

- con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
- d. specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
 - e. documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
 - f. simulazione fotografica o computerizzata dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
 - g. planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.) e di eventuali altri sistemi di approvvigionamento idrico e di raccolta e smaltimento dei reflui;
 - h. piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - o le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
 - o le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
 - o i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome ed alla composizione di facciata degli edifici contigui;
 - o i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;
 - o nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;
 - i. relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente la dimostrazione di legittimità del fabbricato oggetto dell'intervento (estremi titoli abilitativi originario, condono, ecc.), gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto, la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché l'illustrazione numerica e grafica del calcolo dei volumi e delle superfici.
 - j. Relativamente ad interventi ricadenti nel Centro Storico e nelle aree At di PRGC:
 - o *"Scheda istruttoria delle pratiche edilizie"* allegata al documento *"Indicazioni, per il recupero degli edifici e dei luoghi di valenza storica e paesaggistica redatte nell'ambito del progetto "Saluzzo città storica e di paesaggio" : - linee guida - disposizioni normative integrative del Regolamento Edilizio - schede tematiche"* -, scaricabile dal sito internet all'indirizzo: <ftp://ftp.comune.saluzzo.cn.it> oppure dichiarazione di professionista attestante la non necessità della compilazione in relazione alla minima entità dell'intervento.
 - o Qualora si intervenga su facciate di edifici di impianto storico:
 - tavola rappresentante il rilievo del degrado, con individuazione delle porzioni di intonaco ammalorato per le quali si prevede la rimozione,
 - risultanze dei saggi stratigrafici di facciata da predisporre indicativamente al di sopra delle finestre, al fine di documentare la preesistente tonalità,
 - progetto del restauro della facciata,

- k. eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.

Tutti gli elaborati del progetto municipale, devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti; gli elaborati grafici, qualora non digitali, dovranno essere piegati secondo normativa U.N.I. 1938-940 evitando la presentazione di raccolte di copie fotostatiche anche se collazionate tra loro;

La richiesta di variante è corredata dalla stessa documentazione indicata ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura; le opere autorizzate precedentemente e non eseguite dovranno essere campite in azzurro;

Il responsabile del procedimento di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. potrà consentire, caso per caso, la presentazione di un progetto municipale semplificato, ovvero con riduzione del numero degli elaborati richiesti per la documentazione dello stato di fatto e di progetto descritti al precedente comma 4 lettere c) – g) ed h), per gli interventi di manutenzione straordinaria e per gli interventi pertinenziali che non comportino la realizzazione di volumi. Altrettanto potrà essere consentito per interventi di natura particolare quali: opere di sistemazione superficiale di aree private, opere di urbanizzazione, opera di edilizia cimiteriale, installazione di chioschi, dehors, vetrine o tende e per la collocazione di insegne ed oggetti vari di arredo urbano.

E' ammessa la presentazione di documentazione prodotta a corredo della domanda di permesso di costruire priva della firma di tecnico abilitato nei seguenti casi:

- o installazione di targhe professionali;
- o installazione di tende;
- o installazione di insegne informative, pubblicitarie e di esercizio di ridotte dimensioni;
- o installazione di piccoli elementi di arredo urbano.

45.2 Sportello unico attività produttive

1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come normato dal D.P.R. 7/9/2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Il comune esercita la funzione inerente il SUAP, in forma singola o associata, o in convenzione con le camere di commercio.

3. I procedimenti edilizi per le attività produttive sono gestiti attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) costantemente aggiornato sul sito istituzionale al seguente link: <http://www.comune.beinette.cn.it> (SUAP).

45.3 Commissione edilizia

1. La commissione edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta dal Dirigente o suo delegato che vi partecipa di diritto e la presiede, e da 4 componenti, nominati dall'organo competente per legge. Nel corso della prima seduta la Commissione procede alla nomina del Vice Presidente.
3. I membri non di diritto sono scelti dall'organo competente per legge, fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, al diritto, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un componente deve essere scelto per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi (parte III del decreto legislativo n. 42/2004); un secondo esperto deve essere scelto per la sua specifica competenza in materia di restauro di beni immobili culturali vincolati di cui alla parte II del decreto legislativo n. 42/2004 e succ. mod. e integr. I componenti sono proposti per la scelta previa pubblicazione di un avviso, contenente i criteri di valutazione dei curricula, da parte di una Commissione tecnica, presieduta dal Dirigente e composta da due esperti interni; verrà data priorità nella nomina a dipendenti pubblici; un congruo numero di membri nominati dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione, il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale ed i Dipendenti dell'Amministrazione Comunale escluso il Dirigente o il suo delegato.
5. La commissione resta in carica fino al rinnovo del competente organo comunale che l'ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita.
6. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il competente organo comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata con deliberazione dell'organo competente. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
9. La Commissione qualora costituita esprime il parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongano diversamente), non vincolante, per:
 - a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti;
 - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
10. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

11. Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, il dirigente o il responsabile del servizio o del procedimento - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di:
- a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b. convenzioni;
 - c. programmi pluriennali di attuazione;
 - d. regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - f. progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità;
 - g. ogni altro argomento o procedimento amministrativo o abilitativo su cui reputo necessario acquisire il preventivo parere della Commissione.
12. La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
13. Il sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto.
14. Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il responsabile del servizio e i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa.
15. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 16.
16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
17. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente.
18. La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
19. La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
20. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta.
21. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
22. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia.

45.4 Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione Locale per il Paesaggio, è l'organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32 del 01/12/2008 deputato ad esprimere i pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzativi previsti dagli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo n. 42/2004. Sono altresì attribuite alla Commissione le competenze previste dagli articoli 3 e 4, del D.P.G.R. 23/1/2017, n. 2/R.

2. La composizione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio è disciplinato dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 28.09.2011.

45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

1. L'organo Tecnico di VIA o di VAS previsto dall'art. 7 – della L.R. . 40/1998 e s.m.i. (cfr. D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s m.i. e D.G.R. 29/2/2016, n. 25-2977) è finalizzato all'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A..) e per lo svolgimento delle funzioni di autorità preposta alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

2. E' organo costituito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 11.08.2009, atto che ne disciplina composizione e funzionamento.

Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

1. I procedimenti edilizi sono gestiti in forma telematica e cartacea tramite il portale dello Sportello Unico Edilizia (SUE) costantemente aggiornato e raggiungibile dal sito istituzionale al seguente link: <http://www.comune.saluzzo.cn.it> dal quale è scaricabile la relativa modulistica.

Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP

1. Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di cui al precedente articolo 45.2, costituisce l'interfaccia unica per gli imprenditori che intendono avviare, ampliare, rilevare attività produttive. Si occupa del rilascio dei titoli autorizzativi per l'esercizio delle attività, accoglie le relative istanze, le trasmette agli uffici competenti fornendo risposta all'utenza, coordina i procedimenti e ne comunica l'esito. Non sono di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive solo le attività espressamente escluse dall'ambito di applicazione del D.P.R. 160/2010, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 dello stesso disposto normativo.

2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive agisce in maniera strettamente integrata con lo Sportello Unico per l'Edilizia e con l'ufficio Urbanistica del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio di cui ne fa parte.

CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. Si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare il D.P.R. 6/6/2001, n. 380, la Legge 7/8/1990, n. 241 e l'art. 68, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i..

Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)*

1. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:

- a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
- b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
- c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
- d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
- e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
- f. i vincoli incidenti sull'immobile.

- Il certificato urbanistico, previsto all'art. 5, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i., ha la finalità di fornire al proprietario o a chi si trova in condizione di compiere attività edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti l'area oggetto di intervento.

- Il certificato di destinazione urbanistica, previsto all'art. 30, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m. ed i. (Lottizzazione abusiva), ha la finalità stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq.

- I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.

* **Articolo cogente**

Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. Si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare l'art. 15, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m.i..

Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. La disciplina relativa alla sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità per motivi di igiene è contenuta nell'art. 222 del R.D. 27/7/1934, n. 1265, nell'art. 26 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, nella L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i. e nel vigente Regolamento Comunale di Igiene approvato con DCC n° 101 del 14.11.1995 e s.m.i. .

Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare gli artt. 16, 17, 18 e 19, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m. ed i., nonché le vigenti deliberazioni comunali disponibili sul sito istituzionale al seguente link: <http://www.comune.saluzzo.cn.it> .

Articolo 53 Pareri preventivi

1. Per interventi edilizi particolarmente complessi non supportati da normative specifiche o la cui applicazione può essere soggetta ad interpretazione sia normativa che progettuale, il cittadino ha facoltà di chiedere formale parere di massima prima della presentazione dell'istanza di titolo abilitativo (Permesso di Costruire, S.C.I.A, ecc.).

2. I pareri preventivi trattano aspetti in ordine a fattori estetici, di interpretazione normativa, di applicazione puntuale delle prescrizioni di piano, al fine risolvere elementi di incertezza che potrebbero condizionare l'esito del procedimento relativo al titolo abilitativo da richiedere .

3. La richiesta, soggetta all'imposta di bollo vigente, dovrà contenere un progetto di massima elaborato da tecnico qualificato iscritto all'ordine professionale, ed una specifica relazione dettagliata delle opere, dai quali emerga l'oggetto e la motivazione per la quale è richiesto l'esame preventivo.

4. Nell'ambito dell'esame della richiesta di parere, lo Sportello unico per l'Edilizia può avvalersi dei pareri della Commissione Edilizia qualora costituita, della Commissione Urbansitica, della Commissione Agricoltura e della Commissione Locale per il Paesaggio, che nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge e dai regolamenti ed in relazione all'esercizio della proprie competenze specifiche, svolgono attività consultiva, e non vincolante, anche in materia di regolamento edilizio, interpretazione, applicazione delle norme del P.R.G.C.

5. L'esame preventivo non costituisce titolo edilizio alla realizzazione dei lavori, l'esito ha carattere indicativo e non vincola l'Amministrazione in decisioni su eventuali istanze di titolo abilitativo inerenti l'oggetto trattato e fa salva, in ogni caso, la relativa attività istruttoria.

6. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare l'art. 1, D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione

e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5, Legge 7/8/2015, n. 124) o della Legge 7/8/1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Articolo 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime. Dette operazioni devono limitarsi a quelle strettamente indispensabili per garantire la messa in sicurezza.

2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.

3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Ai sensi della L.241/90 e s.m.i, la trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell'assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno. Il Comune garantisce pertanto l'informazione e la trasparenza nei procedimenti edilizi, l'accessibilità alla documentazione dell'amministrazione o ai riferimenti da quest'ultima utilizzati nell'assumere una determinata posizione.

2. La legge consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell'amministrazione pubblica: hanno diritto ad un'informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l'attività amministrativa si articola. Chiunque da un intervento edilizio dimostri di poter avere un qualche diretto pregiudizio può avere accesso agli atti del procedimento da esercitarsi nelle forme di Legge.

3. L'informazione ad eventuali controinteressati sarà attuata ai sensi del capo V della L. 241/90.

4. Il responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, provvede, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, alla pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle pratiche edilizie comprensive di modulistica, documenti e atti utili a tal fine.

5. Le modalità e gli strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio, attuati in conformità alle discipline contenute nelle Leggi n. 241/1990 e n. 190/2012, nei Decreti Legislativi n. 33/2013 e n. 126/2016, consistono in particolare:

- a) nella pubblicazione sul sito internet del Comune degli atti di pianificazione generale e settoriale comunale nonché il collegamento ad atti, piani e programmi redatti da altri enti aventi rilevanza in ambito urbanistico ed edilizio;
- b) nella possibilità di accedere attraverso il sito internet del Comune direttamente alle norme legislative e ai regolamentari aventi rilevanza in ambito urbanistico ed edilizio;
- c) nella possibilità di accedere alle informazioni relative alle pratiche edilizie concluse o presentate attraverso la consultazione on line di una specifica pagina del sito internet;
- d) nella pubblicazione sul sito internet della disciplina dei singoli procedimenti edilizi.

Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. Al fine di migliorare la struttura urbana della città, la qualità della vita e produrre inclusione sociale, è previsto il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni relative ai progetti di trasformazione urbana.
2. Per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi pubblici e/o privati, oltre alle procedure previste da specifiche norme statali o regionali, potranno essere sperimentati percorsi di partecipazione degli abitanti ai processi edilizi riguardanti gli interventi e, in particolare, percorsi di progettazione partecipata di spazi e attrezzature pubbliche attraverso adeguate forme di partecipazione civica tese a garantire il coinvolgimento dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali.
3. Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche che concorrono alla creazione di centralità quali: strade centrali, strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi, i cittadini, in forma organizzata o meno, possono esprimere interesse, criticità, proposte, ecc.
4. E' facoltà della Giunta comunale o dell'Assessorato competente, attivare il percorso di progettazione partecipata, istituendo tavoli di presentazione o illustrazione di particolari proposte o progetti a particolari stakeholders o cittadini interessati.
5. Lo Sportello Unico per l'Edilizia, al fine di consentire e favorire la partecipazione dei cittadini ai propri processi relativi ai servizi offerti e al loro possibile miglioramento, può realizzare rilevazioni del grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi, per ciò avvalendosi di apposito questionario da compilare in forma anonima (customer satisfacion).
6. Alla conclusione del processo, il RUP redigerà una relazione sul percorso svolto, mettendo a disposizione gli esiti ai fini della loro valutazione.
7. Le valutazioni desunte dalla totalità delle risposte alle varie questioni poste, sono finalizzate alla conoscenza del punto di vista dell'utenza nel riconoscimento del suo valore e della sua importanza, si prefiggono lo scopo di modellare i servizi

sui suoi bisogni e sulle sue attese, rafforzando la fiducia e la percezione che le prestazioni ricevute siano coerenti con i bisogni espressi e le risorse richieste.

Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

1. Il concorso di idee e/o di progettazione è ritenuto il mezzo preferibile per garantire la qualità della progettazione anche al fine di risolvere problemi di particolare complessità dal punto di vista urbanistico, impiantistico e tecnologico.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel Capo IV, art.152 e seguenti, del Dlgs n.50/2016 e s.m.i, nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione di cui all'art. 22 del medesimo decreto.
3. Si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare la L.R. 16/6/2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio) ed i regolamenti comunali.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.

1. Il titolare del Permesso di costruire deve comunicare con atto scritto al Responsabile dello sportello unico per l'edilizia a data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 s.m.i. sono conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sul sito informatico per la gestione telematica delle pratiche edilizie .
3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del permesso di costruire o del soggetto che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività o dei loro successori od aventi causa, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
6. La presentazione della Comunicazione d'inizio lavori asseverata, della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, S.C.I.A. della Procedura Abilitativa Semplificata, P.A.S., complete in ogni loro parte, costituisce comunicazione di inizio lavori nei termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. Il titolare è tenuto a comunicare nei tempi e nelle modalità sopra indicate ogni eventuale variazione.
7. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare gli artt. 6-bis, 15, 22, 23 e 23bis, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e la Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i..

Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, fatta salva l'ipotesi di proroghe, l'avente titolo deve comunicare allo Sportello Unico per l'Edilizia con atto scritto, firmato anche dal Direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori.
2. La comunicazione deve essere predisposta su modulo reperibile sul sito informatico per la gestione telematica delle pratiche edilizie.
3. I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio è completato in tutte le sue parti, ivi comprese le opere accessorie di finitura e le sistemazioni esterne.
4. Lo Sportello Unico Edilizia può disporre che la Comunicazione di ultimazione lavori venga corredata:

- a. da estratto di mappa ed estratto di PRGC, firmati dal Direttore Lavori, sui quali devono essere evidenziate le particelle catastali oggetto di richiesta e l'inserimento dell'edificio.
- b. da files, compatibili con il sistema informatico comunale, riportanti l'estratto planimetrico ed i relativi accatastamenti, al fine di consentire l'aggiornamento delle planimetrie a disposizione degli uffici preposti.

Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.

2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità Comunale la relativa autorizzazione di occupazione; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale.

3. Scaduta l'autorizzazione di occupazione di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della stessa ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.

4. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del soggetto titolare dell'autorizzazione; tali spese devono essere rimborsate entro trenta giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

5. Il titolare del Permesso di Costruire od il soggetto che ha presentato la SCIA, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia al Responsabile dello sportello unico per l'edilizia, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.

6. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.

7. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere conformi alle disposizioni contenute nel D.lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del D.Lgs 285/1992 nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione Dpr 495/1992.

8. Il Responsabile dello sportello unico per l'edilizia previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

9. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune conformemente al disposto normativo di cui al precedente punto 7.

10. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo il Dirigente dello Sportello unico per l'Edilizia può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

1. Nel caso in cui il titolo edilizio riguardi un sito oggetto di un procedimento di bonifica del suolo, sottosuolo e/o acque sotterranee la realizzazione dell'intervento deve avvenire in conformità a quanto prescritto nei relativi provvedimenti di approvazione di progetto di bonifica (comprese la messa in sicurezza permanente o operativa) o di analisi di rischio.

2. Nel caso in cui l'intervento edilizio preveda la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto, la bonifica dovrà essere attuata nel rispetto della specifica normativa.

3. Qualora durante le fasi di progettazione e/o di esecuzione dell'intervento venissero rilevati ordigni bellici o residui di tali oggetti, dovranno essere immediatamente sospesi i lavori, e dovrà esserne data immediata comunicazione agli Enti competenti in materia ed adottato ogni provvedimento idoneo ad assicurare la salvaguardia e l'assistenza della popolazione. Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, il Committente dell'attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001, in vigore dal 23/10/2017. Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell'Autorità Militare potrà dare mandato all'impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica. Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistematica terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall'Autorità militare competente.

4. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare il titolo V del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, la L.R. 14/10/2008, n. 30, la D.G.R. 18/12/2013, n. 25-6899 e la D.G.R. 29/12/2016, n. 58-4532.

5. Qualora gli interventi di bonifica cui al presente articolo vengano effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250 del D. Lgs. 152/2006 i relativi terreni sono assoggettati ad onere reale ai sensi dell'art. 253 del medesimo D. Lgs..

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Indicazioni e specificazioni tecniche

comma 2: per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare il D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m. ed i.;

comma 3: i riferimenti normativi sono:

- "Nuovo codice della strada", approvato con D.Lgs. 30/4/1992, n. 285, ed il suo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con ..P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m. ed i.;
- le disposizioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti e le relative procedure.

Articolo 63 Puntti fissi di linea e di livello

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
2. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione il Permesso di costruire o la Segnalazione certificata di Inizio Attività o la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, corredati degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori ove prevista.
3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile, di cantiere).
6. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21, D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m. ed i..

Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare i disposti del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m.i..

Articolo 65 Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b. degli estremi del *titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività* e del nome del titolare *dello stesso*;
 - c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.
2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per quanto prescritto al comma 1, si rimanda all'art. 27, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m. i.;

Il cartello può riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1, ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici o dei professionisti incaricati per la redazione dell'Attestazione di Prestazione Energetica A.P.E. ai sensi della D.G.R. 2/11/2015, n. 24-2360;

Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare i disposti degli artt. 90 e 99, D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m. ed i.;

Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo è la Circolare del Ministero LL.PP. 1/6/1990, n. 1729/UL.

Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la

preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al *comune* di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.

5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.

6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.

7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il D.M. 11/3/1988, punti D8 e G3;
I riferimenti normativi di cui al comma 5 sono il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, il D.P.R. 13/6/2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8, D.L. 12/9/2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/11/2014, n. 164);
I riferimenti normativi di cui al comma 6 sono la Legge 27/3/1992, n. 257, il D.M. 6/9/1994, gli artt. 14, 15 e 16 della L.R. 14/10/2008, n. 30 e la D.G.R. 18/12/2013, n. 25-6899;
Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare gli artt. 118 e segg., D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m. ed i..

Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. In ordine alle misure di cantiere si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare l'art. 34, comma 2-ter, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e l'art. 6, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i..

Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. Si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare il D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m.i..
2. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
3. Tutte le strutture provvisorie, i ponteggi, i ponti mobili, tutti gli apparecchi di sollevamento e tutte le attrezzature del cantiere edilizio devono essere conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare del provvedimento di assenso, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 e s.m. ed i., Parte seconda, Titolo I, CAPO VI;

Il riferimento normativo di cui al comma 2 è l'art. 5, D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m. ed i.;

La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri é eseguita dal coordinatore per la

progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 104, comma 4-bis, D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m. ed i.. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Il riferimento normativo è il D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m. ed i., in particolare gli artt. 28, 91 comma 2bis, 100 e 104 comma 4bis.

Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14/4/1910, n. 639.

Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.

2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:

- a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
- b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.

3. L'intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.

4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

- a) resistenza meccanica e stabilità;
- b) sicurezza in caso di incendio;
- c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
- d) sicurezza nell'impiego;
- e) protezione contro il rumore;
- f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
- g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.

3. Ad integrazione di quanto disposto dalla specifica normativa di settore persoddisfare il requisito di cui al precedente comma 2, lettera d) il certificato di regolare esecuzione degli impianti a gas di nuova realizzazione o ristrutturati dovrà attestare anche la dotazione di rilevatore di fughe di gas posto nei luoghi in cui è previsto l'uso di fiamme libere nonché di elettrovalvola a scatto automatico posta esternamente all'unità abitativa

4. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto, parimenti lo Sportello Unico Edilizia, a sua esclusiva discrezione può accettare la sola comunicazione degli estremi degli atti autorizzativi completi di denominazione dell'ufficio pubblico competente.

Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. La progettazione di nuovi edifici e di recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere orientata a garantire il raggiungimento dei requisiti di armonico inserimento nel contesto ambientale, nonché prestazionali in termini di benessere ambientale, igienico - sanitari, di accessibilità e fruibilità degli spazi e di qualità e controllo del sistema tecnologico.

2. Circa la compatibilità ambientale:

- a. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
- b. Gli interventi edilizi ammessi nelle aree di interesse ambientale artistico e documentario "RA" - centro storico, nelle "aree di tutela del patrimonio di impianto storico" "At" e nelle aree definite "insediamenti agricoli di impianto storico" - "Ht" di P.R.G.C., devono essere finalizzati ad un rigoroso recupero architettonico degli immobili coerentemente all'importanza, al valore storico-artistico ed al valore ambientale degli stessi, nonché devono prevedere la contestuale riqualificazione delle aree di loro pertinenza.
- c. Nelle aree di cui alla precedente lettera b), in sede di intervento superiore alla manutenzione straordinaria, è obbligatorio provvedere all'eliminazione dei manufatti aggiunti in epoca successiva ed in contrasto con i caratteri dell'edificio, quali tettoie, baracche ed ogni altro tipo di accessorio, nonché alla sostituzione degli elementi di finitura o di arredo esterno non coerenti, quali ringhiere, serramenti, rivestimenti, pavimentazioni, recinzioni. Gli edifici debbono mantenere la copertura a falde od a padiglione con tegole tradizionali in cotto (coppi), cornicioni originali e pantalere in legno. E' vietata la realizzazione di rivestimenti o perlature a vista negli sporti delle coperture, fatta salva la riproposizione di esistenti non costituenti superfetazioni. Le aperture esistenti sulle facciate si dovranno conservare nella loro forma e posizione originaria dalla quale derivano irripetibili e validi risultati di composizione formale conseguenti per la maggior parte da effetti di asimmetria. Nel caso sia necessario aumentare la superficie finestrata, anziché intervenire ampliando quelle esistenti è preferibile prevedere nuove aperture purchè le stesse risultino organicamente integrabili sul piano di facciata con le preesistenti. L'eventuale chiusura di arcate, logge od altre strutture aperte, ove ammesso dalle norme urbanistiche, dovrà avvenire lasciando in evidenza la tipologia originaria di facciata. Porte e

portoni di accesso pedonale o carraio dovranno essere realizzati in legno secondo i modelli tradizionali. Le balconate dovranno essere mantenute con lastre e modiglioni in pietra. Le ringhiere dovranno essere in ferro pieno realizzate a disegno semplice con tondi e quadri e correnti in piattina verniciati o naturali previo apposito trattamento; ove esistenti dovranno altresì essere mantenute le balconate e le ringhiere in legno.

- d. Le caratteristiche tipologiche ed i materiali impiegati nei fabbricati residenziali di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero posti in aree diverse da quelle di cui alla precedente lettera b) , dovranno armonizzarsi con gli edifici circostanti, ed in specie alle connotazioni dell'ambiente in cui vengono ad inserirsi. L'Autorità Comunale competente in materia edilizia ha facoltà, specie nel caso di edifici che costituiscono fondali di vie, piazze o di altri spazi pubblici, o nei casi in cui si richiede omogeneità di intervento, di prescrivere particolari soluzioni architettoniche o decorative. Gli ampliamenti ove consentiti dal P.R.G.C. dovranno comunque omogeneizzarsi all'edificio principale evitando l'effetto di aggiunte posticce. Al fine di evitare la creazione di tipologie fabbricative non coerenti con la tradizione locale è fatto divieto di prevedere scale di tipo aperto per superare il dislivello di un intero piano o più, a servizio di palazzine residenziali.
- e. Gli interventi edilizi da realizzare nelle aree agricole debbono essere orientati alla migliore coerenza rispetto alla preesistenza e/o rispetto ai connotati paesistico-ambientali ed a valorizzare gli elementi di cultura materiale tipici della tradizione costruttiva locale. A tal fine sia in sede di modifica del patrimonio edilizio esistente, sia in sede di nuova costruzione costituiscono specifico elemento di valutazione le modalità di impianto, tipologiche e costruttive proposte negli elaborati progettuali.
- f. Gli interventi sulle abitazioni esistenti, ampliamenti compresi, dovranno avvenire nell'assoluto rispetto delle tipologie edilizie, delle architetture e dei materiali affinché a lavori compiuti l'organismo architettonico, seppur modificato, presenti inalterate le proprie caratteristiche e la propria valenza ambientale. Anche i nuovi edifici residenziali dovranno essere costruiti con l'utilizzo dei materiali tradizionalmente impiegati nelle zone rurali ed i manti di copertura quando non siano in coppi dovranno comunque essere in laterizio. I fabbricati non residenziali potranno essere realizzati con i materiali e le strutture che le nuove tecnologie propongono con l'accortezza di mitigare la visibilità degli stessi e di porre in atto idonei sistemi di schermatura soprattutto verso la viabilità pubblica ad integrazione delle finiture esterne che non possono essere lasciate verso tali fronti, finite, con intonaco grezzo o con calcestruzzo grezzo prive di decorazione. Negli ambiti produttivi ed agricoli, con esclusione per questi ultimi dei comparti "I", "L" ed "M", nonché nei comparti saturi e di riqualificazione residenziali, in questo caso qualora si tratti di pertinenze di consistenze produttive esistenti, è ammessa la realizzazione di strutture strumentali "tipo tunnel", realizzate in acciaio con soprastanti teli plastificati nelle tonalità del verde, grigio ed avorio. Le predette installazioni sono ammesse solo qualora supportate dai parametri urbanistici edilizi di PRGC ed a condizione venga mantenuto in

condizioni di decoro il relativo telo plastificato da sostituirsi insindacabilmente, su richiesta dell'Amm.ne Comunale. Le proposte progettuali devono risultare da specifico approfondimento per l'inserimento paesaggistico ambientale .

I fabbricati costituenti l'azienda rurale dovranno essere distribuiti sul terreno in modo ordinato e coerente tra loro rifacendosi possibilmente nel disegno dell'impianto e nell'orientamento agli insediamenti tradizionali evitando comunque la collocazione di capannoni isolati e non correlazionati con il centro aziendale.

- g. I fabbricati a destinazione artigianale – industriale – terziaria dovranno anch'essi essere inseriti correttamente nel contesto circostante. In particolare dovrà porsi cura ad evitare di rendere immagini di parti di territorio disordinato ed inospitale tramite la posa a dimora, anche nelle aree di proprietà privata, di essenze arboree di medio ed alto fusto privilegiando ove possibile l'insediamento a "macchia verde" anzichè la piantumazione rettilinea, il corretto mantenimento delle aree pubbliche e private, l'uso degli spazi scoperti liberi all'interno della proprietà privata in modo conforme alle destinazioni autorizzate (parcheggi – verde – percorsi) eventuali accumuli di materiali, lavorati o da lavorare, devono essere adeguatamente schermati qualora percepibili da spazi pubblici. I nuovi interventi fabbricativi fronte strada pubblica devono essere oggetto di specifico approfondimento per l'inserimento paesaggistico ambientale.
- h. In tutti i casi di nuovo impianto sono da evitare le modifiche sensibili dell'andamento naturale del terreno con formazione di rilevati e/o sbancamenti appariscenti. Lo spianamento per far sede alle nuove costruzioni ed alle aree libere di pertinenza deve essere raccordato al terreno circostante il più naturalmente possibile con pendenze contenute. La linea di spiccato degli edifici a sistemazione del terreno avvenuta, può essere raccordata al piano del sedime stradale e/o del marciapiede o in loro assenza al piano di campagna con riporti di terreno con pendenza non superiore al 8% con massimo riporto non superiore a cm 120 misurati dal piano stradale e/o dalle banchine pedonali esistenti o previste o in loro assenza con riferimento ai terreni limitrofi.; qualora non sussistano pregiudizi sotto il profilo ambientale sono ammessi in sede di S.U.E. e/o in casi di particolare situazione orografica, riporti di terreno con pendenza superiore al 8%.
- i. Il Dirigente dello Sportello unico per l'Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
- j. I lavori e le opere necessarie per l'inserimento e la mitigazione ambientale nonché l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

3. Circa i requisiti di salubrità e di confort abitativo ad integrazione di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale di Igiene :

- a. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
 - b. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
 - c. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
 - d. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
 - e. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
 - f. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
 - g. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.
4. Circa i requisiti finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili :
- a. La progettazione di nuovi edifici e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, devono rispondere ai requisiti minimi prestazionali previsti dalle normative tempo per tempo vigenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi comunitari cosiddetti "20-20-20", relativi agli elementi dell'involucro e per gli impianti a servizio. Gli aspetti di compatibilità ambientale, efficienza energetica, contenimento dei consumi energetici a carattere generale sotto riportati, sono integrati da specifico allegato "energetico ambientale" qualora adottato ad integrazione del presente regolamento.
 - b. Negli interventi edilizi di cui all'art. 3 D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 la progettazione dovrà avere come obiettivo realizzare la massima disponibilità solare e il minimo ombreggiamento fra edifici nel periodo invernale, nonché l'ombreggiamento nel periodo estivo anche attraverso l'utilizzo di alberature. Per una migliore captazione solare e un più efficace bilancio energetico, si devono valorizzare le superfici vetrate più ampie e le serre nelle facciate esposte verso sud, sud-ovest, progettate con elementi che evitino il surriscaldamento estivo; per il lato nord le finestre si devono avvicinare ai minimi rapporti previsti dalla legge. Gli

ambientanti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa dovranno essere disposti preferibilmente a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest. Negli elaborati di progetto si dovrà motivare le scelte che riguardano: le superfici irraggiate direttamente dal sole di inverno, il numero medio di ore di esposizione collocate a sud, il contributo di colori e materiali delle superfici esterne e delle alberature; l'ombreggiamento delle chiusure vetrate nel periodo estivo; l'utilizzo di serre solari.

c. Riduzione dei consumi di acqua nelle abitazioni attraverso il recupero nel ciclo naturale delle acque, la depurazione e il riutilizzo per gli usi compatibili :

- In tutti gli interventi edilizi che comportino opere di nuovo impianto e demolizione con ricostruzione, relativi ad immobili aventi spazi pertinenziali a verde privato, devono essere dotati di una rete di recupero delle acque meteoriche coerente alla situazione edilizia ed infrastrutturale e al contesto ambientale ed idrogeologico dell'immobile, nella quale sia prevista anche la dotazione di una adeguata cisterna interrata per la raccolta delle acque meteoriche dimensionata conformemente alle previsioni di PRGC applicando alternativamente i parametri previsti dalle medesime NTA alla superficie coperta o alla pavimentata in base alla prevalenza come documentato nel progetto edilizio.
- Nei nuovi interventi urbanistici ed edilizi, la sistemazione esterna delle aree libere private deve prevedere superfici permeabili per almeno metà delle stesse, con le possibilità di cui al successivo art. 96 e con alberature ad alto fusto nel numero minimo di 1 ogni 60 metri quadrati.
- Nei nuovi interventi urbanistici e edilizi la realizzazione di parcheggi pubblici e privati deve prevedere alberature ad alto fusto distribuite nell'area in numero minimo di 1 ogni 4 posti auto oltre a siepi arbustive di bordo o di separazione di settori.
- Il requisito di cui ai precedenti 2 punti sono da soddisfare quando si ricade al di fuori dei comparti per i quali trovano applicazione gli art.li 11.17 e 27.2 delle NTA di PRGC.

d. Utilizzo di materiali atossici:

- Nei nuovi interventi edilizi è favorito l'uso di materiali atossici, asettici, durevoli, facilmente manutenibili, eco-compatibili e riciclabili. Come criteri guida e parametri di riferimento si devono considerare:
 - l'utilizzazione di materiali e lavorazioni atossici, privi di emissioni di cui sia dimostrata la nocività e a contenuto basso o nullo di sostanze ed emissioni tossiche o a tossicità potenziale (come formaldeide, PVC, sostanze volatili nocive derivanti da vernici o collanti, radioattività naturale, ecc.).
 - l'utilizzo di materiali asettici inattaccabili da muffe e altri agenti biologici in particolare per le strutture, le finiture, gli impianti idrico-sanitari e di climatizzazione; favorire la salubrità e la traspirabilità di strutture, partizioni, coperture con adeguati accorgimenti costruttivi (es. tetti ventilati, solai o vespai aerati, drenaggi, ecc.);
 - l'utilizzo di materiali naturali (purché non provenienti da specie protette, come nel caso dei legni tropicali, o provenienti da cicli di lavorazione ad alto impatto ambientale); di materiali per le strutture, le finiture, gli impianti e le sistemazioni esterne durevoli e facilmente manutenibili;
 - l'impiego di materiali facilmente riciclabili e non tossici durante le fasi di demolizione o di riutilizzo; Riutilizzazione preferenziale in situ dei materiali (componenti murarie, inerti,

terreni di riporto, ecc.) ottenuti dalle demolizioni e scavi del terreno su cui insiste l'intervento

Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

1. La progettazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti minimi inderogabili, stabiliti dalla normativa vigente, che hanno carattere invariabile con lo scopo di garantire il complesso delle condizioni igienico – sanitarie necessarie al fine di soddisfare i necessari standards funzionali.

2. Costituisce parametro invariabile l'altezza utile (HU) del vano, definita dall'art. 29 del presente regolamento, che deve verificare prescrizioni e parametri dimensionali riportati al successivo articolo 77 disciplinante le specifiche flessibilità.

3. In tutti i casi di applicazione di flessibilità progettuali, la Segnalazione Certificata di Agibilità è comunque subordinata al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.

4. Per agevolare l'applicazione della legge regionale n° 12 del 13 giugno 2016 ad oggetto "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" che consente agli imprenditori agricoli di recuperare strutture inutilizzate all'interno delle relative aziende, fino ad un massimo di 200 metri quadri, per la sistemazione temporanea di salariati stagionali, attraverso il recupero di manufatti esistenti anche non residenziali, oppure, in caso di insufficienza o inesistenza degli stessi, con l'installazione di prefabbricati per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno nei limiti sempre di 200 metri quadrati di superficie il presente Regolamento è integrato con l'allegato "Linee guida per alloggiamento temporaneo dei lavoratori stagionali in agricoltura".

5. Oltre alle flessibilità progettuali di cui al successivo articolo 77 si applicano quelle derivanti dalle seguenti norme:

- Regolamento Comunale di Igiene,
- Norme statali e regionali di settore, in particolare le seguenti:
- L.R. 6/8/1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti);
- L.R. 29/4/2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici);
- Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia, richiamate nel successivo articolo.

Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. Si richiamano i contenuti dei vigenti disciplinari relativi a criteri e modalità per l'applicazione del contributo di costruzione e relative riduzioni;

2. Si richiama la vigente normativa in materia ed in particolare:
- l'art. 14, D.P.R. 6/6/2001, n. 380, l'art. 5, commi 9 - 14, Legge 12/7/2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13/5/2011, n. 70) e la L.R. 14/7/2009, n. 20 e s.m. ed i.;
 - le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui all'art. 14, D.Lgs. 4/7/2014, n. 102 e quelle previste all'art. 12, D.Lgs. 3/3/2011, n. 28;

Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. Si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare l'art. 11, L.R. 18/2/2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti) ed i regolamenti comunali.

Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Ai fini del presente *articolo* è definita altezza interna di un locale *ad uso abitativo e commerciale* la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. Ai fini dei parametri di cui al presente articolo sono considerati:
- locali adibiti ad abitazione:
 - Soggiorno, pranzo, cucina, camera da letto, studio ecc. sia di abitazioni individuali che collettive;
 - camere di albergo, case per ferie, ostelli per la gioventù, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze.
 - vani accessori:
 - i servizi igienici di uso individuale o collettivo, i vani scala, i corridoi, i disimpegno, le lavanderie, gli stenditoi, i ripostigli, i magazzini, i depositi, le autorimesse, i vani tecnici, le tavernette, i locali per hobby ed i locali di sgombero.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e regionali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
4. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad uso produttivo è fissata dalle vigenti leggi statali e regionali.
5. Quando l'edificio abbia caratteristiche tipologiche o strutturali o estetiche specifiche del luogo e meritevoli di conservazione, sono ammesse le deroghe previste dalla D.G.R. 1/8/2003, n. 20-10187.
6. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali e regionali:
- a. per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - 1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;

2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
- b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 1. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa purchè l'altezza minima non risulti inferiore a m 2,40;
 2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
7. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
8. Spazi destinati all'attività commerciale o a pubblici esercizi di somministrazione collocati al piano terreno di fabbricati residenziali non potranno avere altezza minima inferiore a m 3,00 fatta salva la flessibilità prevista dalla DGR 01-08-2003, n. 20-10187 e dal vigente Regolamento Comunale di Igiene .
9. Per gli edifici a destinazione diversa da quella residenziale, l'altezza interna, la cubatura e la superficie dei locali è quella stabilita dal vigente regolamento d'igiene e per gli ambienti lavorativi dal D.Lgs 09-04-2008 n. 81.
10. I locali collocati ai piani seminterrati o sotterranei non possono essere adibiti alla permanenza abitativa ma per usi saltuari ed accessori quali autorimessa, cantina, sgombero, deposito, tavernetta ecc.; detti locali devono essere areati direttamente all'esterno o ventilati con canne di ventilazione adeguate ad un ricambio d'aria ogni ora.
11. Il solaio di copertura di locali interrati sottostanti strade e marciapiedi deve risultare opportunamente protetto dalle infiltrazioni d'acqua fermo restando che eventuali danni derivanti da tali inconvenienti non potranno essere addebitati al Comune.
12. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
13. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
14. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
15. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 25: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 19,.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Le disposizioni citate al comma 2 sono quelle contenute nel D.M. 5/7/1975 e nell'art. 43, comma 2, lett. b) ed ultimo comma, Legge 5/8/1978, n. 457 e s.m.i..

Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. Si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare l'art. 15, L.R. 14/7/2009, n. 20 ed il Regolamento regionale recante: "Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura" approvato con D.P.G.R. 23/5/2016, n. 6/R.

Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. Si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare la L.R. 2/5/2016, n. 9 e s.m. i. (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) e le disposizioni comunali.

CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Articolo 80 Strade

1. I nuovi tronchi di strade pubbliche o di uso pubblico devono essere conformi alle caratteristiche dimensionali e costruttive fissate, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", dai seguenti provvedimenti:

- D.P.R. 16/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5/11/2001, n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e s.m.i.;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19/4/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali";
- norme di attuazione del P.R.G. secondo l'articolazione ivi contenuta,

eventuali deroghe sono ammesse in conformità al comma 2 del sopra citato art. 13 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285.

2. Per le strade di nuova costruzione nel caso in cui, come previsto dal comma 2 del sopra citato art. 13, particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non consentano il pieno rispetto delle suddette norme, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse a condizione che le stesse siano supportate da specifiche analisi di sicurezza e previo parere favorevole dell'Ente competente.

3. Le norme sopra citate si riferiscono alla costruzione di tutti i tipi di strade previste dal Codice della Strada, con esclusione di quelle di collina collocate su terreni morfologicamente difficili, per le quali anche in relazione ai caratteri paesaggistici non è generalmente possibile il rispetto dei criteri di progettazione previsti in dette norme.

4. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

- a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria, indicando in tal caso le modalità di realizzazione;
- b) alla manutenzione e pulizia;
- c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
- e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
- f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 9.

Articolo 81 Portici

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni di luce libera non inferiori a 3,00 mt in larghezza e 3,00 mt in altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.

2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare ed è attraversato dallo stesso, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 mt.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, il Dirigente dello sportello unico per l'edilizia in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
5. Nel caso di cui al precedente comma 4 ogni onere relativo alla pulizia è a completo carico delle proprietà private prospicienti; per gli interventi di manutenzione gli oneri verranno ripartiti al 50% tra Comune e proprietà private fatte salve specifiche convenzioni.
6. Le superfici minime aeroilluminanti richieste per i locali prospettanti sotto i portici possono essere congruamente incrementate dal responsabile dell'A.S.L. competente per territorio.

Articolo 82 Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili. Per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione con mutamenti di destinazione d'uso, realizzati a confine di aree pubbliche l'Amministrazione Comunale può demandare ai privati attraverso apposita convenzione, la realizzazione di tratti di piste ciclabili;
2. La continuità delle piste ciclabili dovrà essere garantita anche attraverso diverse soluzioni tipologiche in funzione dello stato fisico dei luoghi e delle sezioni stradali esistenti e, ove possibile, essere separate dal traffico carrabile.
3. In conformità all'art. 8 della L. 11-01-2018 n° 2, nell'ambito degli strumenti urbanistici esecutivi relativi a edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie devono essere previsti spazi comuni attrezzati per il deposito di biciclette da quantificarsi secondo indicazioni della Commissione Urbanistica Comunale. Con i medesimi criteri, come previsto dall' art. 7, L.R. 17/4/1990, n. 33, devono essere previste adeguate aree attrezzate per il parcheggio delle biciclette presso le stazioni dei mezzi di trasporto collettivo, presso gli edifici pubblici e nei parcheggi pubblici superiori a 30 posti auto.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il comune che intende realizzare piste ciclabili si attiene alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle Leggi 28/6/1991, n. 208 e 19/10/1998, n. 366; nel D.M. 30/11/1999, n. 557, nella L.R. 17/4/1990, n. 33; nella D.G.R. 26/5/1997, n. 85-19500.

Articolo 83 Aree per parcheggio

1. Le aree per parcheggio devono essere conformi alle prescrizioni fissate dai seguenti provvedimenti, per quanto applicabili ai parcheggi pubblici e di uso pubblico od ai parcheggi privati:

- art. 41-sexies, Legge 17/8/1942, n. 1150 e s.m. ed i.;
- Legge 24/3/1989, n. 122;
- art. 21, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i.;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5/11/2001, n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e s.m. ed i.;
- D.M. 14/6/1989, n. 236 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- artt. 15, 25 e 26 dell'Allegato A alla D.C.R. 29/10/1999, n. 563-13414, come da ultimo modificato dalla D.C.R. 20/11/2012, n. 191-43016 per gli insediamenti commerciali;
- art. 8 dell'Allegato A alla D.C.R. 8/2/2010, n. 85-13268, rettificato con D.G.R. 1/3/2010, n. 43-13437 per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- norme di attuazione del P.R.G. vigente.

2. Nella progettazione delle aree a parcheggio dovrà essere privilegiato il mantenimento di condizioni di permeabilità del terreno, con materiali inseriti nel contesto, le pavimentazioni devono essere trattate in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità, utilizzando materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano, che consentano inoltre facili operazioni d'ispezione dei sottoservizi.

3. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso il convogliamento e lo smaltimento delle acque.

4. Le pavimentazioni devono essere realizzate preferibilmente utilizzando materiali fotocatalitici per abbattere gli inquinanti, fermo restando l'impiego di materiali conformi al contesto storico architettonico. Le pavimentazioni delle nuove piazze ed aree pedonali dovranno essere progettate, per sopportare l'eventuale transito o sosta di mezzi anche di soccorso, per veicoli almeno di categoria internazionale N2.

5. Gli spazi a verde devono essere definiti conformemente al disposto del precedente articolo 73, privilegiando la delimitazione perimetrale alberata.

6. Negli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento, ristrutturazione di spazi pubblici o di uso pubblico, qualora sussistano oggettivi impedimenti all'adeguamento per la completa eliminazione delle barriere architettoniche, deve essere previsto un adeguato percorso alternativo contestualmente all'intervento.

Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate

1. Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa favorisce e promuove l'organizzazione di piazze, aree pedonalizzate e/o spazi aperti con attraversamento veicolare precluso o regolato, indicando limiti e delimitazioni,

chiaramente identificabili, rispetto alle strade carrabili che possono eventualmente interferire o confluire.

2. Le nuove superfici o quelle oggetto di riqualificazione devono essere realizzate con particolare attenzione alla pedonalizzazione ed accessibilità, utilizzando materiali e tecniche costruttive nel rispetto del contesto urbano e devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso delle acque meteoriche e lo smaltimento delle stesse. Le nuove piazze ed aree pedonali dovranno essere progettate, per sopportare l'eventuale transito o sosta di mezzi anche di soccorso, per veicoli almeno di categoria internazionale N2.

3. Le Piazze e le aree pedonali devono essere dotate di adeguati arredi urbani, devono prevedere congrui spazi sistemati a verde ed essere dotati di impianto di illuminazione, compatibilmente con le eventuali limitazioni del sito d'intervento.

Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.

3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

4. I proprietari frontisti hanno l'obbligo di provvedere alla nettezza, allo sgombero neve, ad evitare la formazione del ghiaccio e nel caso di aree e manufatti privati di uso pubblico, alla manutenzione del marciapiede e dei manufatti di loro proprietà che fossero eventualmente inseriti (chiusini, griglie, lucernai, ecc.).

5. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%. E' fatta salva la possibilità di deroga per motivazioni di compatibilità con la conformazione viabile esistente o per ragioni di continuità storico-architettonica.

6. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.

7. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche o altri mezzi idonei allo scopo.

8. Non è consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il comune può prescrivere l'utilizzo di specifici tipi di materiali ed imporre specifiche modalità di esecuzione dei manufatti per zone particolari del proprio territorio;
Il riferimento normativo di cui ai commi 1 e 5 è il D.P.R. 24/7/1996, n. 503 e s.m.i.;
Il riferimento normativo di cui al comma è il D.M. lavori pubblici 14/6/1989, n. 236 e s.m.i.;

Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.

3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.

4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 6,00 m oppure 12,00 m nel caso di passi carrai accoppiati. La distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 1,00 m. e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,50 m.

5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.

6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni ed il più possibile armonizzati per colorazione e dimensione con gli edifici circostanti.

7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui all'art. 46, comma 4, D.P.R. 16/12/992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, D.P.R. 16/9/1996, n. 610.

Indicazioni e specificazioni tecniche

I riferimenti normativi di cui al comma 1 sono il D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 ed il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m. ed i. e s.m. ed i..

La carreggiata di cui al comma 5 è definita all'art. 3, D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e s.m. ed i..

Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico

87.1 Norme tecniche per la realizzazione di Chioschi/dehor

1. Per chioschi, ai fini del presente Regolamento, si intendono le strutture architettoniche, provviste di copertura collegata agli elementi verticali solidamente ancorati al terreno, lateralmente semiaperte o chiuse nelle quali è praticata un'attività di vendita o di somministrazione.
Nel termine di chiosco risultano pertanto comprese le edicole per la vendita di giornali nonché i comuni chioschi uso bar o destinati alla vendita di generi alimentari.
Detti chioschi dovranno essere di dimensioni contenute e comunque avere una superficie coperta non superiore a mq. 12.
2. Per dehors, ai fini del presente Regolamento, si intende una struttura di tipo precario destinata alla sosta ed al ristoro delle persone, costituita da una porzione di spazio aperto o parzialmente chiuso e dall'insieme degli elementi mobili collocati in modo funzionale ed armonico sullo stesso spazio annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
2. bis. In ogni caso non possono essere considerati dehors:
 - a. le strutture non aventi le caratteristiche di precarietà dal punto di vista strutturale (componenti ancorati con necessità di opere di escavazione) e/o dal punto di vista temporale;
 - b. le strutture completamente chiuse anche se richieste per un tempo limitato;
 - c. la collocazione di un massimo di due tavolini a ridosso del pubblico esercizio di somministrazione, senza alcuna ulteriore delimitazione spaziale, fermo restando che lo spazio antistante a detti tavolini, utile per il libero transito dei pedoni, risulti comunque superiore a m. 2,00 e gli stessi tavolini rispettino i requisiti tipologici di cui al presente articolo.
3. L'installazione dei chioschi e dei dehors, come sopra definiti, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione nonché in conformità alla vigente disciplina urbanistica.
Per i chioschi ed i dehors di tipologia diversa da quelli indicati nel seguente periodo da collocarsi su aree non pubbliche o non assoggettate ad uso pubblico dovrà effettuarsi la verifica dei parametri edilizio-urbanistici imposti dal PRGC vigente per l'area normativa di insediamento. I dehors temporanei da collocarsi su aree non pubbliche o non assoggettate ad uso pubblico, costituiti esclusivamente da tavoli, ombrelloni, pedane e sedute, fatta salva la presenza di tende a pantalera, non risultano assoggettati alla disciplina edilizia pertanto non necessitano di alcuna verifica dei parametri urbanistico edilizi previsti nelle aree normative dal P.R.G.C. ma dovranno esclusivamente essere conformi ai requisiti tipologici di cui al presente articolo.
4. Nelle aree, definite dal PRGC Centro Storico e nelle "aree di tutela del patrimonio di impianto storico" "At" e relativi spazi pubblici circostanti con le stesse confinanti, i chioschi ed i dehors dovranno essere realizzati con materiali, coloriture e con tipologia coerenti con i caratteri storico architettonici dell'ambito di collocazione. Nelle aree diverse dalle precedenti i chioschi ed i dehors, sia nei materiali che nella tipologia, dovranno assumere come riferimento i caratteri dell'architettura contemporanea di qualità. Il Responsabile dello sportello unico per l'edilizia al rilascio dei permessi di installazione, in entrambe i succitati casi, potrà dettare gli opportuni indirizzi al fine di garantire il corretto inserimento della struttura negli ambiti costruiti o destinati a parco o giardino.

5. Nello specifico, il presente regolamento:

- per ciò che concerne la “zona storica” di cui al primo periodo del precedente comma, prescrive:
 - a. per gli arredi di base dei dehors (tavoli – sedie) l’uso degli elementi in:
 - I Ferro verniciato con colore scelto nella gamma dei grigi grafite, blu scuri, verde scuri con finitura opaca, semilucida o micacea od anche satinata o cromata esclusivamente al di fuori delle cinte murarie;
 - II Legno naturale o tinteggiato in tonalità medio scure con esclusione di effetti lucidi o rustici;
 - III Sedute e schienali realizzati oltre che in legno o ferro anche in tessuto nelle tinte dall’avorio al ruggine;
 - IV In vimini naturale;
 - V In similvimini plastico solo al di fuori delle cinte murarie;
 - b. per gli elementi complementari dei dehors (protezioni aeree, pedane, delimitazioni) l’uso di:
 - I Ombrelloni di forma rotonda o quadrata disposti singolarmente od in serie, con struttura in legno o ferro verniciato e telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato antimuffa in tinta unita od anche, al di fuori delle mura, in rigato a bande larghe ed infilato poliestere con verniciatura impermeabilizzante;
 - II Tende a pantalera, costituite da uno o più teli retraibili ancorati agli edifici e privi di punti di appoggio; i teli, gli elementi in ferro e lignei dovranno avere le medesime caratteristiche sopra individuate per gli ombrelloni e per gli arredi di base;
 - III Tende a falda con montanti, costituite da una o più tende a falda inclinata, senza tamponamenti laterali, con guide agganciate alla facciata dell’edificio e con montanti di appoggio al suolo; i teli, gli elementi in ferro e lignei dovranno avere caratteristiche eguali a quelle delle tende a pantalera.
 - E’ sempre necessario osservare nell’installazione sia delle tende a pantalera che delle tende a falda con montanti i criteri di simmetria rispetto alle aperture od alle campiture esistenti sulla facciata; non e’ consentito l’abbassamento del telo verticale al di sotto di m. 2,20 dal piano di calpestio;
 - IV Coperture indipendenti a falda unica anche inflessa e con montanti perimetrali, a falda binata inflessa, a capottina con volta semi cilindrica e montanti perimetrali ed a padiglione a piccoli moduli accostati con copertura in telo canapato a piramide o nervata o tesa. Tutte le coperture strutturali indipendenti non sono ammesse all’interno delle cinte murarie. Gli elementi in ferro, lignei ed i teli di copertura dovranno avere le medesime caratteristiche riportate per le tende a pantalera e per gli arredi di base. Coperture di dimensioni contenute potranno altresì essere ammissibili in rame.
 - V Pedane esclusivamente in legno tinteggiato in tonalità medio scure lasciato a vista privo di ricopertura. Le pedane sono ammissibili solo per necessità di realizzazione di un piano funzionale all’uso o per necessità di isolamento termico e di riscaldamento del pavimento del dehor parzialmente chiuso; ove non sussistano tali necessità dovrà essere preferibilmente lasciata in vista la pavimentazione lapidea. Dovranno comunque essere osservate le disposizioni legislative relative al superamento delle barriere architettoniche.
 - VI Delimitazioni realizzate esclusivamente in ringhiera di altezza 100 – 120 cm., di foggia e disegno semplice realizzata con elementi verticali in ferro battuto nelle colorazioni del grigio antracite – micaceo. E’ ammesso intervallare gli elementi metallici con fioriere simili al modello adottato dalla Città. L’apposizione di delimitazioni e’ vietata negli ambiti porticati e non e’ obbligatoria nelle zone protette dal traffico veicolare e nelle strade pedonali. E’ altresì possibile il posizionamento di fioriere non alternate agli elementi

metallici di delimitazione, che abbiano materiali, coloriture e tipologia coerenti con i caratteri architettonici dell'ambito di collocazione;

VII Tende a rullo posizionate su massimo 3 lati del dehor abbinare esclusivamente alle "tende a falda con montanti" ed alle "coperture indipendenti" di cui ai precedenti punti III e IV, con avvolgitore a scomparsa interno alla struttura di copertura ed uguale tonalità del telo di copertura, utilizzabili in modo "solo occasionale" ed esclusivamente per ombreggiamento o quale protezione in occasione di temporali;

c. per i chioschi l'uso di strutture verniciate con colore scelto nella gamma dei grigi grafite – blu scuri – verde scuri con finitura opaca o in legno tinteggiato nelle tonalità medio scure. La copertura dovrà essere realizzata con lastre di rame, di norma a padiglione od a più falde.

➤ per i dehors aperti, ricadenti su aree pubbliche o assoggettate a uso pubblico sull'intero territorio C.le, ad esclusione degli spazi porticati per i quali si applica il successivo punto 5 ter e della parte di C.S. ricompresa all'interno delle cinte murarie, ammette l'uso tra gli elementi complementari, in aggiunta a quanto prescritto per le relative zone, di protezioni aeree costituite da elementi paravento verticali trasparenti, abbinati anche ad elementi di arredo quali fioriere, posizionati su massimo 3 lati del dehor, aventi altezza massima da terra di cm. 180, gli appoggi di tali elementi non devono fuoriuscire dal perimetro del dehors e non devono costituire intralcio ai passanti.

5bis. Sulle aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico, ricadenti sull'intero territorio comunale con esclusione per gli spazi porticati e per la porzione di centro storico ricompreso all'interno della 1^a e 2^a cerchia muraria, nel periodo massimo ricompreso tra il 01 ottobre ed il 30 aprile dell'anno successivo per un massimo di giorni 210 complessivi, è ammessa l'installazione di dehors parzialmente chiusi con paraventi su tutti i lati del dehor, mantenendo almeno una apertura priva di porta preferibilmente sul lato fronte esercizio con luce netta di minimo 80 cm, realizzati con elementi a tutta altezza trasperenti per n° 2 lati del dehor e con luce libera sui rimanenti 2 lati non chiusa in alcun modo pari ad un minimo di 20 cm. di altezza e comunque alla concorrenza del rapporto minimo di 1/8 riferito alla superficie in pianta del dehor. Per gli stessi dehors è altresì ammessa la non completa installazione degli elementi paravento trasparenti.

Non è comunque ammessa, per lo stesso esercizio, la presenza contemporanea sullo stesso sedime di dehor aperto e di dehor parzialmente chiuso.

L'installazione di dehors aperti sul suolo privato, pubblico o assoggettato ad uso pubblico è consentita per l'intero anno solare, con possibilità di richiesta di installazione per l'anno successivo nei limiti di cui all'articolo 38 ter, in tal caso il titolo autorizzativo deve essere ottenuto prima dell'attivazione del dehor nell'anno successivo. In tale ipotesi, limitatamente ai dehors posti sul suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico, sull'intero territorio C.le, ad esclusione degli spazi porticati per i quali si applica il successivo punto 5 ter e della parte di C.S. ricompresa all'interno delle cinte murarie, è ammessa l'installazione di protezioni aeree costituite da elementi paravento verticali trasparenti abbinare anche a elementi di arredo quali fioriere, posizionati su tutti i lati del dehors, mantenendo almeno un'apertura preferibilmente sul lato fronte esercizio con luce netta di minimo 80 cm, aventi altezza massima da terra di cm. 180. L'installazione di tali elementi, è consentita nel periodo massimo ricompreso tra il 01 ottobre ed il 30 aprile dell'anno successivo per un massimo di giorni 210 complessivi. Gli appoggi di tali elementi non devono fuoriuscire dal perimetro del dehors e non devono costituire intralcio ai passanti. Qualora le protezioni trasparenti siano abbinare ad ombrelloni e tende deve essere comunque sempre garantita una luce libera non chiusa al di sopra dell'elemento paravento trasparente di minimo 10 cm. di altezza e comunque alla concorrenza del rapporto minimo di 1/8 riferito alla superficie in pianta del dehors.

Nell'ipotesi di dehors aperti autorizzati su suolo privato dopo l'approvazione del vigente regolamento edilizio (DCC n° 124 del 22-12-2005) ed aventi coperture strutturali indipendenti, è ammessa la reiterazione dell'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 38 ter limitatamente a 270 giorni massimi nell'arco di ciascun anno solare, nel

periodo ricompreso tra il 15 di febbraio e il 15 novembre, fatta salva la possibilità, per i rimanenti periodi, di permanenza del dehor senza copertura strutturale-

5ter. Per i dehors aperti, ricadenti su aree pubbliche o assoggettate a uso pubblico all'interno degli spazi porticati, amessi sull'intero territorio C.le, ad esclusione della parte di C.S. ricompresa all'interno delle cinte murarie e solo qualora afferenti a esercizi che non ne possono disporre all'esterno dell'edificio in cui ricadono, è consentita nel periodo massimo ricompreso tra il 01 ottobre ed il 30 aprile dell'anno successivo, per un massimo di giorni 210 complessivi, l'installazione di protezioni aeree costituite da elementi paravento verticali trasparenti posizionate su 3 o 4 lati del dehor aventi altezza massima da terra di cm. 180, superabile solo sul fronte esterno portico alla concorrenza dell'imposta dell'arcata. Nel caso dei 4 lati di cui sopra, occorre mantenere almeno un'apertura priva di porta sul lato fronte esercizio con luce netta di minimo 80 cm. La profondità massima delle testate perpendicolari alla direzione del portico non può superare il 36% della larghezza utile del porticato medesimo, sempre fatto salvo il franco minimo per i flussi pedonali non inferiore a mt. 2,00. I predetti paraventi dovranno essere posizionati in corrispondenza della mezzera dei pilastri del porticato e sono ammessi in abbinamento alle tende verticali a chiusura delle lunette esterne dei portici quando consentite dal vigente regolamento in materia. Tali elementi non devono fuoriuscire dal perimetro del dehor, non devono costituire intralcio ai passanti e non possono essere abbinati a fioriere. E' esclusa l'installazione di paraventi trasversali interni al dehor, sia nel caso di delimitazione sui 3 lati che sui 4, come parimenti è escluso qualsiasi elemento di copertura.

6. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo, del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina della installazione di mezzi pubblicitari e di tende approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 118 in data 14.10.1992 e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
7. L'installazione di chioschi, dehors e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
8. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi interessanti aree od edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'Organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
9. I provvedimenti autorizzativi all'installazione sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati o sospesi in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
10. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi, dehors o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
11. Il Responsabile dello sportello unico per l'edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
12. Il Comune potrà dettare più puntuali caratteristiche tecnico progettuali delle strutture chiosco-dehors nonché definire in modo più dettagliato la relativa disciplina di utilizzo tramite approvazione di specifico disciplinare tecnico per l'installazione e l'utilizzo di spazi attrezzati per il ristoro e la vendita all'aperto.

13. Tutti i dehors realizzati con strutture non conformi a quelle consentite dal presente regolamento non saranno più soggetti a rinnovo dell'autorizzazione decorso il periodo di anni 10 dal rilascio del primo Titolo Unico all'installazione.

87.2 Autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo di dehor.

1. Tutti i dehors da installarsi su suolo pubblico o privato sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 38 del vigente regolamento edilizio.
2. I dehors costituiscono oggetto di specifico titolo abilitativo. A tal fine il titolare del pubblico esercizio di somministrazione dovrà presentare al Comune di Saluzzo – Ufficio S.U.A.P. - formale istanza di Titolo Unico in bollo, corredata dei necessari endoprocedimenti (Richiesta di Permesso di Installazione Edilizia, Richiesta per l'occupazione del suolo pubblico ed eventuali altri pareri).
2. bis. Ove il richiedente abbia interesse all'installazione, seppur obbligatoriamente non contemporanea sullo stesso sedime a termini del presente Regolamento, di dehor aperto e di dehor parzialmente chiuso potrà produrre una unica richiesta corredata di distinti elaborati per le due soluzioni tipologiche.
3. Per quanto riguarda l'endoprocedimento edilizio è necessaria la seguente documentazione:
 - a. Domanda di Permesso di Installazione redatto su specifico stampato;
 - b. progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, costituito da grafici in scala adeguata, nel quale, dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché indicata la disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire, ovvero la eventuale presenza di fermate, anche limitrofe, del mezzo pubblico, e/o di attraversamenti pedonali;
 - c. dichiarazione di fattibilità strutturale modello 8 di cui alla DGR 12-12-2011 n° 4-3084 (limitatamente ai dehors parzialmente chiusi ed agli elementi paravento verticali abbinati a dehors aperti di cui al punto 5bis dell'articolo 38);
 - d. relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi della superficie occupata con specifiche descrittive, grafiche e fotografiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli – sedie – pedane – coperture – delimitazioni – elementi per il riscaldamento e di illuminazione – fioriere – cestini – ecc.);
 - e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove è richiesta l'installazione del dehors;
 - f. atto di consenso del proprietario o del condominio, da riproporsi annualmente al Comune, quando il dehors comporti l'ancoraggio di elementi o strutture a pareti condominiali o non di proprietà;
 - g. atto di consenso del titolare di altro esercizio adiacente, da riproporsi annualmente al Comune, se è richiesto il posizionamento del dehors davanti ad una vetrina di terzo soggetto destinata all'esposizione di merci, fatto salvo il caso in cui vi sia la presenza di un percorso di almeno 2,00 metri di larghezza destinato al pubblico transito pedonale o veicolare.

Nei succitati casi il rilascio del Titolo Unico non costituisce diritto al rinnovo in presenza di mancata riproposizione dell'assenso per l'anno successivo o nel caso di intervenuta richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte dell'esercizio commerciale direttamente prospiciente detto spazio pervenuta al Comune in tempo anteriore alla richiesta di rinnovo dello stesso dehor.

Non è richiesto l'atto di consenso a tutela delle vetrinette posizionate su pilastri di ambiti porticati.
 - h. autocertificazione o copia dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di sub ingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività.

4. La mancanza di anche solo uno dei documenti succitati costituisce motivo di diniego all'esercizio, sino ad avvenuta regolarizzazione.
5. Per quanto concerne il procedimento, si applicano le disposizioni del DPR 447/1998 e ss.mm.ii..

87.3 Successive richieste di installazione ed utilizzo.

1. Allorquando la struttura da installarsi, nel suo complesso, non subisca mutamenti di forma, di dimensione e di collocazione spaziale, rispetto all'autorizzazione rilasciata, l'esercente del pubblico esercizio di somministrazione ha titolo per ottenere dallo Sportello unico per le attività produttive, per dieci anni solari consecutivi alla prima installazione, un nuovo Titolo Unico, afferente il proprio dehors, secondo la procedura semplificata che segue.
2. L'interessato dovrà presentare al Comune formale istanza di rilascio del Titolo Unico per l'anno in corso, in bollo, corredata dalla seguente documentazione:
 - a. dichiarazione formale attestante che la struttura da installarsi non subirà modificazioni di forma, dimensione e collocazione spaziale rispetto a quella autorizzata precedentemente; sono consentite modificazioni non sostanziali interessanti parte degli elementi mobili costituenti il dehor;
 - b. attestazioni, ove dovute, relative ai pagamenti effettuati nel corso dell'anno precedente di: canone di occupazione suolo pubblico, tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e tariffa di occupazione parcheggi;
 - c. atto di consenso aggiornato (punto 3 lettere c,f del precedente articolo).
 - d. Dichiarazione del periodo di permanenza nei limiti di cui all'art 38, con differenziazione per tipologia (dehor aperto e parzialmente chiuso) ove il richiedente abbia interesse all'installazione di entrambi.
3. La mancanza di anche solo uno dei documenti succitati, costituisce improcedibilità dell'istanza sino ad avvenuta regolarizzazione.
4. Per interesse pubblico incompatibile con la presenza del dehors il Comune può non concedere il rinnovo o richiedere modifiche nell'installazione rispetto a quanto già autorizzato.

87.4 Messa in esercizio del dehor

1. Al momento dell'installazione e della messa in esercizio del dehors di cui ai precedenti articoli, il titolare dovrà produrre:
 - all'Ufficio di Polizia Municipale comunicazioni delle date di installazione del dehor aperto e del dehor parzialmente chiuso;
 - all'Ufficio Sportello unico per le attività produttive i seguenti documenti:
 - a. copia della comunicazione delle date di installazione del dehor aperto e del dehor parzialmente chiuso;
 - b. dichiarazione di conformità al progetto depositato a firma di tecnico abilitato;
 - c. dichiarazione di rispetto, in fase esecutiva, della normativa sulle barriere architettoniche a firma di tecnico abilitato;
 - d. dichiarazione di conformità degli impianti elettrici redatta secondo i disposti della vigente Legge di Settore corredata, ove richiesta dallo stesso, da relativo progetto.
 - e. copia denuncia opere strutturali ex art. 93 d.p.r. 380/2001 (limitatamente ai dehors parzialmente chiusi ed agli elementi paravento verticali abbinati a dehors aperti di cui al punto 5bis dell'articolo 38 solo in occasione della prima installazione degli stessi);
2. Per le installazioni successive alla prima, la documentazione di cui alle lettere b, c, del precedente comma 1, potrà essere sostituita da dichiarazione del titolare attestante la perfetta corrispondenza alla soluzione già precedentemente autorizzata e messa in opera.

Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.

2. E' fatto obbligo di salvaguardare le pavimentazioni lapidee esistenti con divieto generalizzato di effettuare ricoperture e/o sostituzioni delle stesse con materiali diversi. Nel centro storico ed ove ritenuto possibile ed opportuno anche nelle altre aree del concentrico urbano e/o delle frazioni dette pavimentazioni lapidee dovranno essere ripristinate anche previa asportazione di strati asfaltati sovrapposti.

3. Il ripristino delle pavimentazioni lapidee in acciottolato, in blocchetti di porfido, in lastre di pietra, ecc. dovrà essere attuato con la massima cura avendo riguardo alle conformazioni tipologiche esistenti e/o desumibili da documentazione d'archivio nonché alle peculiarità costruttive e di posa derivate dalla trazione.

Non dovranno utilizzarsi in superficie leganti cementizie e dovrà garantirsi il corretto smaltimento delle acque piovane con opportune pendenze e/o inserimento di risalti in particolare nelle scalinate e nella viabilità non in piano.

4. Il decoro degli spazi pubblici è altresì attuato tramite l'applicazione di tutto quanto desumibile dal "Catalogo dei Beni Culturali Architettonici", dal "Repertorio degli Elementi Architettonici del centro storico", dal "Piano del Colore" e dal "Piano di manutenzione delle superfici di facciata del centro storico con valenza di piano del colore".

5. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.

6. E' altresì vietato disporre a vista sulle facciate prospicienti spazi pubblici, tubazioni, cavi ed alloggiamenti di misuratori od altri vani tecnici a servizio dell'immobile allorché non venga documentata l'impossibilità tecnica di attuare una diversa soluzione; per l'installazione dei succitati elementi tecnici sulle facciate prospicienti spazi pubblici di immobili ricadenti nelle aree di interesse ambientale artistico e documentario "RA" - centro storico, nelle "aree di tutela del patrimonio di impianto storico" "At" è richiesto l'ottenimento di specifico nulla osta comunale. I predetti interventi devono conformarsi a livello di orientamento e di indicazione ai criteri progettuali contenuti nel documento "Indicazioni, per il recupero degli edifici e dei luoghi di valenza storica e paesaggistica redatte nell'ambito del progetto "Saluzzo Città storica e di paesaggio" : - LINEE GUIDA - DISPOSIZIONI NORMATIVE INTEGRATIVE DEL R.E. - SCHEDE TEMATICHE" allegato al presente regolamento.

7. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare, le opere che intende eseguire e la relativa tempistica; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.

8. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.

9. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.

10. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.

11. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro trenta giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

12. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.

13. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:

- a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
- b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
- c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
- d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
- e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
- f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
- g. lapidi commemorative;
- h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.

14. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.

15. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 13, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.

16. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.

17. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

18. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il riferimento normativo di cui al comma 7 è il D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e s.m. ed i..

Il comune può integrare il presente articolo con l'aggiunta di fattispecie particolari, la cui introduzione sia motivata da ragioni di pubblica utilità.

Articolo 89 Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo *Capo V articolo 105*.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà private nelle tipologie ammesse dal vigente P.R.C.G. possono essere realizzate:
 - a) con muro pieno di altezza massima di 2,20 mt;
 - b) con muretto o cordolo, di altezza massima di 0,80 mt sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,20 mt.;
 - c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,20 mt;
 - d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,20 mt;
4. Le recinzioni di nuova costruzione verso spazi pubblici, nelle tipologie ammesse dal vigente P.R.C.G., possono essere realizzate:
 - a) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,80 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,20 mt;
 - b) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,20 mt;
 - c) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,20 mt.
5. Rimane ferma la possibilità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria delle recinzioni esistenti mantenendo le tipologie in atto delle stesse.
6. Recinzioni e zoccolature di altezza e tipologia diversa possono altresì essere ammesse anche per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva ed estetica.
7. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono laterizi, calcestruzzo, metallo e materiale lapideo; pannelli prefabbricati esclusivamente nelle aree produttive ed agricole quando non prospettano sulla pubblica via, fatte salve le esigenze di cui al precedente punto 6 .
8. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3 e a), b) e c) di cui al comma 4, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
9. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,50 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'art. 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5. Non concorrono nel computo delle altezza di cui precedente comma 3, pilastri, coperture di accessi carrai e pedonali.

10. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

11. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

12. Sono vietate le recinzioni costruite in tutto o in parte da filo di ferro o filo spinato e tutte le altre recinzioni che per la loro disposizione o forma possono rappresentare un pericolo per l'incolumità dei passanti.

14. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si veda gli articoli 117 e 128.

Indicazioni e specificazioni tecniche

I riferimenti normativi di cui al comma 10 sono il D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 ed il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m. ed i..

Articolo 90 Numerazione civica

1. Il Comune assegna - entro 60 giorni dalla richiesta - i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.

2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 2,00 mt a 3,00 mt - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.

3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.

4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in materiale diverso da quello fornito dal Comune, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna; nelle aree di interesse ambientale artistico e documentario "RA" - centro storico, nelle "aree di tutela del patrimonio di impianto storico" "At", i numeri civici dovranno essere realizzati esclusivamente in conformità al modello approvato dalla Civica Amministrazione e devono conformarsi a livello di orientamento e di indicazione ai criteri progettuali contenuti nel documento "Indicazioni, per il recupero degli edifici e dei luoghi di valenza storica e paesaggistica redatte nell'ambito del progetto "Saluzzo Città storica e di paesaggio" : - LINEE GUIDA - DISPOSIZIONI NORMATIVE INTEGRATIVE DEL R.E. - SCHEDE TEMATICHE" allegato al presente regolamento.

5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

6. Nel caso di eventuali variazioni della composizione delle singole unità immobiliari, anche mediante interventi non soggetti a permessi edilizi comunali, i proprietari sono tenuti a comunicare all'ufficio comunale competente le eventuali

variazioni ed alla conseguente apposizione o rimozione dei relativi numeri di interno.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il comune provvedere alla denominazione delle nuove strade.

A completamento e specificazione di quanto prescritto al comma 4, il comune può fissare i tipi dei materiali ammessi, nonché le caratteristiche cromatiche e dimensionali.

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Articolo 91 Aree Verdi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a 4,50 m rispetto al medesimo.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
5. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare alla Legge 14/1/2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e le disposizioni di carattere ambientale contenute nel vigente P.R.G..

Articolo 92 Parchi urbani

10. Il verde strutturato in parchi urbani, (parco del Tapparelli, parco di Villa Aliberti, Parco di Vigna Ariaudo) deve essere oggetto d'interventi mirati alla conservazione o riqualificazione dell'assetto originario.
11. La disciplina in materia di parchi urbani e giardini può essere oggetto di specifica regolamentazione.

Articolo 93 Orti urbani

1. La disciplina in materia di orti urbani è contenuta nel "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti urbani" Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.2.2013.
2. In particolari contesti, determinata l'idoneità del sito allo sviluppo di coltivazioni per produzione di cibo ad uso familiare è da incentivare la formazione di orti urbani con sistemi anche innovativi.

Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale

1. Parte del territorio rurale ricade nella perimetrazione del “Sistema delle aree protette della fascia di pertinenza fluviale del Po” (L.R. n. 28/90 e L.R. 65/95) individuate e incluse nel Piano d’Area approvato con D.C.R. 982-4328 del 08.03.1995. In detto ambito vigono le specifiche prescrizioni per categorie di risorse, d’opere, di attività e di intervento del predetto Piano.
2. Per i percorsi ciclopedonali e i percorsi storici vigono le regole di cui all’ art.39 delle Norme di Attuazione del PRGC oltre agli art. 3.8 e 3.7 del Piano d’Area qualora si ricada all’interno della relativa perimetrazione.
3. I percorsi in territorio rurale devono adattarsi alla morfologia del terreno ed al contesto paesaggistico, riducendo al minimo i movimenti di terra e la realizzazione di muri di contenimento, i quali devono avere limitato impatto visivo.
4. Per il consolidamento di scarpate e rilevati devono utilizzarsi preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica.
5. I manufatti ed i muri di fascia devono essere mantenuti e ripristinati possibilmente con la medesima tecnica costruttiva esistente. La realizzazione di nuovi muri in calcestruzzo deve essere giustificata da considerazioni di natura geologica, geotecnica e strutturale, gli stessi devono essere rivestiti in pietra o mattoni. E’ ammessa la realizzazione di muri di contenimento con massi in pietra integrati da vegetazione negli interstizi

Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini

1. Omissis

Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Le trasformazioni urbanistiche edilizie del territorio e le attività antropiche devono essere volte al miglioramento o quantomeno a garantire il non peggioramento dello stato del sottosuolo, a tal fine devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a prevenire la percolazione in falda di sostanze inquinanti contenute all’interno di serbatoi interrati.
2. Negli interventi edilizi soggetti al rispetto del rapporto di permeabilità previsto dall’art. 11.7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore e di quello di cui al precedente art. 73 c 4 lettera c. è consentita a titolo di invarianza idraulica, nel caso di aree sistemate a cortile o parcheggio, la creazione di trincee disperdenti al di sotto di superfici pavimentate per la restituzione dell’acqua, preventivamente da depurare attraverso vasche di trattamento delle acque di prima pioggia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere:

- a. A doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine; le pareti possono essere:
 - a1. Entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;
 - a2. La parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
 - a3. Entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;
 - a4. Quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in materiale anticorrosione;

- b. In alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;

- c. Dotati dei seguenti dispositivi:
 - c1. Un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
 - c2. Una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrato funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;
 - c3. Ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.

All'atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.

All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 Luglio 2003, n 10/R e s.m.i. - Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo), approvate con d.d. n. 539 del 3/12/2015. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996 deve avvenire secondo le modalità ivi previste.

All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con d.d. n. 66 del 3/3/2016.

Le disposizioni di cui al presente comma 3 hanno cogenza all'interno delle richiamate aree di ricarica degli acquiferi profondi, zone nelle quali trova applicazione il disposto della Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441.

4. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si richiamano i contenuti del P.R.G. vigente e della vigente normativa in materia ed in particolare:
- all'art. 24, Piano di tutela delle acque (Pta) approvato con D.C.R. 13/3/2007, n. 117-10731;

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Articolo 97 Approvvigionamento idrico

1. In ordine all'approvvigionamento idrico si richiama la vigente normativa in materia ed in particolare:

- D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m. ed i., in particolare art. 94;
- L.R. 30/4/1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
- Regolamento Regionale 29/7/2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
- Regolamento Regionale 11/12/2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
- Piano di tutela delle acque approvato con D.C.R. 13/3/2007, n. 117-10731.

Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque

1. In ordine alla depurazione e smaltimento delle acque si richiama la vigente normativa in materia ed in particolare:

- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4/2/1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lett. b), d) ed e), Legge 10/5/1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m. ed i., in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- L.R. 26/3/1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
- L.R. 17/11/1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8/6/1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10/5/1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
- L.R. 7/4/2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla L.R. 30/4/1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee");
- Regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
- Piano di tutela delle acque approvato con D.C.R. 13/3/2007, n. 117-10731.

Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. La materia relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinata dal D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m. i., in particolare artt. 198, 199 e 205, dalla - L.R. 24/10/2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e

di gestione integrata dei rifiuti urbani) e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con D.C.R. 19/4/2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2.

2. Il Consorzio competente per l'ambito territoriale all'interno del quale ricade il Comune di Saluzzo, provvede alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle relative infrastrutture, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento.

3. In merito alla dotazione di apposite superfici da riservare al posizionamento dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare dei rifiuti si rinvia a quanto contenuto all'articolo 11.18 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica

1. Si richiamano i contenuti del P.R.G. vigente e della vigente normativa in materia ed in particolare:

- L.R. 7/4/2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria);
- L.R. 3/8/2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
- D.C.R. 3/2/2004, n.351-3642 (Piano Energetico Ambientale Regionale). Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
- D.G.R. 2/7/2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
- D.G.R. 30/5/2016, n. 29-3386 (Attuazione della L.R. 7/4/2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

2. Gli interventi relativi a impianti tecnici per la distribuzione dell'energia elettrica nelle aree di interesse ambientale artistico e documentario "RA" - centro storico, nelle "aree di tutela del patrimonio di impianto storico" "At" devono conformarsi a livello di orientamento e di indicazione ai criteri progettuali contenuti nel documento "Indicazioni, per il recupero degli edifici e dei luoghi di valenza storica e paesaggistica redatte nell'ambito del progetto "Saluzzo Città storica e di paesaggio": - LINEE GUIDA - DISPOSIZIONI NORMATIVE INTEGRATIVE DEL R.E. - SCHEDE TEMATICHE" allegato al presente regolamento come già richiamato al precedente art 88.

Articolo 101 Distribuzione del gas

1. Si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare:

- L.R. 7/4/2000, n. 43 e s.m. ed i.;

- D.C.R. 11/1/2007, n. 98-1247 (Attuazione della L.R. 7/4/2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 8 e 9, D.Lgs. 4/8/1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).

2. Gli interventi relativi a impianti tecnici per la distribuzione del gas nelle aree di interesse ambientale artistico e documentario "RA" - centro storico, nelle "aree di tutela del patrimonio di impianto storico" "At" devono conformarsi a livello di orientamento e di indicazione ai criteri progettuali contenuti nel documento "Indicazioni, per il recupero degli edifici e dei luoghi di valenza storica e paesaggistica redatte nell'ambito del progetto "Saluzzo Città storica e di paesaggio" : - LINEE GUIDA - DISPOSIZIONI NORMATIVE INTEGRATIVE DEL R.E. - SCHEDE TEMATICHE" allegato al presente regolamento come già richiamato al precedente art 88.

Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26/6/2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione delle vetture dagli spazi a parcheggio coperti o scoperti e dai singoli box auto, siano essi pertinenziali (privati obbligatori) o no secondo i seguenti parametri quantitativi:

- Per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità, per un numero di stalli a parcheggio non inferiore al 20% di quelli totali, - con arrotondamento all'unità superiore, ferma restando la predisposizione all'allaccio di almeno un punto di connessione da ciascuna area a parcheggio.
- Per gli edifici non residenziali con superficie utile superiore a 500 metri quadrati, per un numero di stalli a parcheggio non inferiore al 5%, con arrotondamento all'unità superiore dei posti auto totali e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, ferma restando la predisposizione all'allaccio di almeno un punto di connessione da ciascuna area a parcheggio.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. Si richiamano i contenuti vincolanti del P.R.G. vigente e della seguente normativa in materia ed in particolare:

- D.G.R. 4/8/2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia

- di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a), b) e q), L.R. 28/5/2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
- D.G.R. 4/8/2009, n. 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. g) e p));
- D.G.R. 14/12/2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10/9/2010);
- D.D. 3/3/2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).

Articolo 104 Telecomunicazioni

1. La materia è regolata, a livello comunale, dal Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, telecomunicazioni, radiodiffusione sonora e televisiva approvato con D.C.C. 95 del 22.12.2015.
2. Si richiamano inoltre i contenuti, della vigente normativa in materia ed in particolare:
 - L.R. 3/8/2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.", e nelle deliberazioni regionali di attuazione);
 - D.D. 9/7/2014, n. 218 (D.Lgs. 1/8/2003, n. 259 e s.m. ed i. "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
 - D.G.R. 20/7/2009, n. 24-11783 L.R. 3/8/2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;
 - D.G.R. 22/12/2008, n. 86-10405 (L.R. 3/8/2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (art. 5, comma 1, lett. e).
 - D.G.R. 1/7/2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. 21/12/2007, n. 25-7888 "Integrazione alla D.G.R. 2/11/2004, n. 19-13802, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, L.R. 3/8/2004, n. 19 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
 - D.G.R. 21/12/2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. 2/11/2004, n. 19-13802, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, L.R. 3/8/2004, n. 19 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
 - D.G.R. 23/7/2007, n. 63-6525 (L.R. 3/8/2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all'art. 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
 - D.G.R. 29/12/2004, n. 39-14473 (L.R. 3/8/2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per

l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lett. d)).

CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.

2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché di interesse e testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe. iscrizioni di antichi opifici, di esercizi pubblici e commerciali e simili .

3. Dovranno essere salvaguardati i caratteri tipologici, costruttivi e decorativi degli edifici censiti ai sensi e per gli effetti della L.R. 14/03/1995, n° 35 nel Catalogo dei Beni Culturali Architettonici approvato dal Comune di Saluzzo con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 38 dell'08/04/2003 e n° 54 del 12/06/2003; altrettanto vale per le vetrine e per gli arredi di esercizi pubblici e commerciali di interesse storico individuati ai sensi e per gli effetti della L.R. 14/03/1995, n° 34.

4. Dovranno altresì essere salvaguardati gli elementi architettonici (abbaini, camini, cornici, serramenti, parapetti, modiglioni, portoni, cancellate, pavimentazioni di percorsi, tombini, paracarri, ecc.) individuati a livello grafico e fotografico nel "Repertorio degli elementi architettonici del centro storico".

5. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di restauro degli intonaci e delle superfici di facciata deterioratesi. Il Dirigente dello sportello unico per l'edilizia ha la facoltà, per ragioni di mantenimento del pubblico decoro dell'ambito urbano, di ordinare l'effettuazione dei necessari lavori di manutenzione e ripristino dei predetti elementi deteriorati dell'edificio.

6. E' fatto obbligo per gli edifici ricompresi nell'ambito territoriale interessato dal "Piano del colore" approvato per lotti di intervento con deliberazioni del consiglio comunale n. 113 del 14.10.1982 – n. 61 del 18.04.1984 – n. 17 del 03.03.1989 – n. 115 del 27.06.1991, e nell'ambito interessato dal "Piano di manutenzione delle superfici di facciata del centro storico con valenza di piano del colore" di cui alla deliberazioni del consiglio comunale n. 91 del 20.12.2017, quest'ultimo con valenza metodologica per l'intero centro storico, e per le "aree di tutela del patrimonio di impianto storico" "At", strumenti richiamati al successivo articolo 109, di osservare nel progetto di restauro cromatico delle facciate, tutto quanto desumibile in merito da detti studi, fatto salvo quanto previsto dal 2^a comma del successivo articolo 109 sopra richiamato.

7. Il "Catalogo dei Beni Culturali Architettonici", il "Repertorio degli elementi architettonici del centro storico", il "Piano del colore", il "Piano di manutenzione delle

superfici di facciata del centro storico con valenza di piano del colore” di cui ai precedenti 3° - 6° comma sono documentazioni tecniche suscettibili di ampliamento e di variazione. Gli effetti di salvaguardia e/o di coerenza derivanti da eventuali ampliamenti o variazione ai documenti allegati al presente Regolamento si esplicheranno a far data dall’esecutività della Deliberazione di approvazione di dette integrazioni documentali che da allora si intenderanno costituire anch’esse parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

8. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.

9. Gli interventi sulle decorazioni delle facciate nelle aree di interesse ambientale artistico e documentario “RA” - centro storico, nelle “aree di tutela del patrimonio di impianto storico” “At” e nelle aree definite “insediamenti agricoli di impianto storico” – “Ht” di P.R.G.C., devono conformarsi a quanto prescritto al successivo articolo 106, in tutti i rimanenti ambiti territoriali, la scelta del colore negli interventi di tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all’approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.

10. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l’accumulo e l’abbruciamento di materiali o di rifiuti, Il Dirigente dello Sportello Unico Edilizia ha titolo in dette aree di imporre il mantenimento di essenze arboree di pregio.

11. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all’ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell’immobile l’esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l’esecuzione d’ufficio a spese dell’inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14/4/1910, n. 639. Medesima facoltà ha l’Autorità comunale nel caso di costruzioni non ultimate, che in quanto tali ledono il decoro e non risultano inserite armonicamente nel contesto ambientale di cui al precedente art. 73 intendendosi per non ultimata la costruzione che, decorso un anno dalla scadenza del Permesso di costruire risulti ancora priva della copertura prescritta e delle tamponature esterne

Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1 Le facciate degli edifici devono essere rifinite ad intonaco o con altre tecniche costruttive idonee al linguaggio architettonico. Il loro aspetto e il loro colore devono perseguire un armonioso inserimento nel contesto ed il rispetto degli elementi qualificanti il paesaggio, devono perseverare il carattere unitario delle facciate e non devono rompere l’armonia dell’architettura ed i caratteri stilistici dell’edificio.

2 Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.

3 Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti, sull'intero territorio comunale non è consentito modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche, le cornici in rilievo che ornano le facciate e le decorazioni qualora non siano riconducibili a superfetazioni non qualificanti, da dimostrarsi nell'ambito del procedimento edilizio; le eventuali decorazioni devono essere ripristinate o restaurate previa Comunicazione di Avvio Lavori all'Amministrazione Comunale ad intervenuta acquisizione dell'autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali a termine degli art.li 11 e 21 del D.LGS 42/2004, quest'ultimo adempimento quando ne sussistono i presupposti. Non possono essere rimossi elementi decorativi, dipinti murali, lapidi, stemmi e altro. Sono ammessi interventi di semplificazione o di implementazione decorativa sempreché risultino coerenti con il linguaggio stilistico e costruttivo dell'edificio da concordare con lo Sportello unico Edilizia. E' fatto obbligo di salvaguardare e conservare gli orologi solari presenti sui prospetti degli edifici secondo le indicazioni del "Catalogo del patrimonio gnomonico del territorio comunale" allegato al presente regolamento. Al fine di contenere la popolazione dei volatili, negli interventi sulle facciate degli edifici esistenti si deve procedere alla chiusura delle cavità e spazi che possono costituire punti di accesso e sosta per i colombi.

4 Gli interventi nelle aree di interesse ambientale artistico e documentario "RA" - centro storico, nelle "aree di tutela del patrimonio di impianto storico" "At" e nelle aree definite "insediamenti agricoli di impianto storico" - "Ht" di P.R.G.C., devono essere finalizzati ad un rigoroso recupero architettonico delle facciate coerentemente all'importanza, al valore storico-artistico ed al valore ambientale. Il Dirigente dello Sportello Unico Edilizia ha titolo, in merito alle finiture di facciata, di impartire prescrizioni per l'esecuzione degli interventi anche durante l'esecuzione degli stessi. Negli ambiti di cui al presente punto sopra richiamati, per gli edifici di impianto, gli interventi sulla decorazione della totalità delle singole facciate anche senza modifica di tonalità della coloritura, sono da ascrivere alla fattispecie del restauro/risanamento conservativo. Gli interventi devono conformarsi a livello metodologico alle indicazioni contenute nel "Piano di manutenzione delle superfici di facciata del centro storico con valenza di piano del colore" allegato al presente regolamento. Ai fini applicativi del predetto strumento, l'attività di diagnostica e di indagine propedeutica alle operazioni di restauro delle facciate, deve essere eseguita da soggetti con idonea esperienza, da dimostrarsi nell'ambito della documentazione necessaria all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, non necessariamente in possesso della qualifica di restauratore per gli edifici non soggetti alle tutele di cui alla parte II del D.Lgs 42/2004. In occasione dei predetti interventi sulle facciate si deve procedere alla sostituzione degli elementi di finitura non coerenti con i caratteri storici architettonici di contesto. E' escluso ogni tipo di nuovo rivestimento delle facciate **sugli edifici realizzati prima del 1945 e comunque all'interno delle cerchie murarie**, le zoccolature, se previste in quanto originariamente esistenti, o proposte in contiguità a edifici che le presentano, debbono essere di pietra non levigata, a pezzatura variabile ed avere altezza non superiore a quelle di riferimento per il contesto, da valutarsi congiuntamente ai funzionari dello Sportello Unico per l'Edilizia. Conformemente al predetto "Piano di manutenzione delle superfici di facciata del centro storico" negli interventi sulle decorazioni degli edifici negli ambiti di cui al presente punto, devono utilizzarsi tinte a calce od ai silicati di calce, dovranno essere ripristinati gli elementi decorativi originari, con particolare riguardo agli elementi dipinti con la tecnica dell'affresco, della grisaille, del trompe-l'oeil ed agli elementi architettonici immaginari e figurativi della pietra, quali lesene, portali, architravi, cordolature, fregi, cornici, zoccolature, spigoli e simili.

4 bis Ferme restando le forme di tutela sovraordinate, e le limitazioni di cui al precedente punto, la realizzazione di coibentazioni "a cappotto" o la posa di intonaci

di consistente spessore, consentite solo sugli edifici realizzati a partire dall'anno 1945, nelle aree di interesse ambientale artistico e documentario "RA" - centro storico, nelle "aree di tutela del patrimonio di impianto storico" "At" e nelle aree definite "insediamenti agricoli di impianto storico" - "Ht" di P.R.G.C., interventi compresi tra le opere edilizie di facciata da realizzare con tecniche e materiali congruenti con il Centro Storico di cui al punto Q20 dell'ALLEGATO 1 alle NTA di PRGC, ammissibili anche a titolo di anticipo di intervento di "riqualificazione formale" quando abbinato alla sola manutenzione straordinaria, sono ammesse unicamente alle seguenti condizioni:

- qualora realizzati su fronti finiti con elementi decorativi di minore valenza caratterizzanti l'architettura dell'edificio (quali rivestimenti, listature, ecc.) al fine di verificare l'adeguato inserimento della nuova finitura, deve essere acquisto parere della Commissione Locale per il Paesaggio anche nell'ipotesi si ricada al di fuori degli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico o per edifici non soggetti a vincolo art. 24 L.R. 56/1977;
- non siano modificate le dimensioni dei "vuoti" di facciata (finestre, porte-finestre, androni) fatte salve le esigenze di risvolto dell'isolamento termico;
- siano rimossi gli elementi di finitura incongrui e siano occultati gli elementi impiantistici non congrui, fatte salve esigenze specifiche da dimostrare;
- qualora la realizzazione di detti interventi interessi sedimi non di proprietà, siano preventivamente autorizzati dai relativi proprietari ai sensi del Codice Civile;
- gli interventi devono, essere realizzati in modo congruente con la caratterizzazione del tessuto edilizio e dell'ambiente circostante e nel rispetto dei caratteri dimensionali e formali, dei materiali e del disegno degli elementi caratterizzanti i fronti di tali edifici, e sempre che tali interventi non producano effetti peggiorativi rispetto a norme in materia di sicurezza, igiene;
- qualora detti interventi siano realizzati sullo spazio pubblico o di uso pubblico, dovranno rispettare i disposti di cui al successivo articolo 107.

5 Negli ambiti di cui al precedente punto 4 i serramenti devono essere in legno con persiane del tipo alla piemontese o con scuri interni od esterni ad ante, in colore naturale o scurito o laccati in colori conformi al Piano del Colore, al Piano di manutenzione delle Facciate o alle preesistenze definite congrue dall'Ufficio Sportello Unico per L'edilizia. E' ammessa la protezione di sicurezza delle finestre al 1' e 2' piano fuori terra con inferriate fisse a disegno semplice secondo indicazione del "Repertorio degli Elementi Architettonici" allegato al presente regolamento. E' fatto obbligo di mantenere le partiture dei serramenti originari e divieto di installazione di serramenti in materie plastiche, in alluminio. I serramenti esistenti delle vetrine e di accesso ai negozi realizzati in legno, in ghisa o in ferro qualora non riconducibili a superfetazioni, dovranno essere mantenuti, fermo restando per il resto quanto sopra definito; eventuali protezioni saranno assicurate con pannelli asportabili o ad anta. Nella zona del centro storico interna alle mura sono escluse tapparelle, tende alla veneziana, saracinesche e serrande metalliche di qualsiasi tipo.

6 Gli interventi su reti impiantistiche ed apparecchiature di natura tecnica funzionale esistenti sulle facciate o l'installazione di nuove, deve conformarsi a livello di orientamento e di indicazione ai criteri progettuali contenuti nel documento "Indicazioni, per il recupero degli edifici e dei luoghi di valenza storica e paesaggistica redatte nell'ambito del progetto "Saluzzo Città storica e di paesaggio" : - LINEE GUIDA - DISPOSIZIONI NORMATIVE INTEGRATIVE DEL R.E. - SCHEDE TEMATICHE" allegato al presente regolamento. I predetti interventi dovranno comunque in generale perseguire criteri di allineamento, simmetria e mimetizzazione, dovranno comunque essere progettati in base a criteri estetici e di logica architettonica, in tutti i casi si dovrà operare in modo da impedire la creazione di spazi atti alla nidificazione degli animali.

7 Gli interventi dell'Amministrazione Pubblica, possono imporre l'installazione di impianti tecnologici o di dispositivi tecnici sulle facciate, qualora funzionali a servizi di pubblica utilità.

8 Gli interventi di restyling di edifici industriali devono perseguire il mantenimento dei caratteri architettonici quando siano presenti elementi di pregio riconducibili a valori di archeologia industriale.

9 Nel caso di arretramento di costruzioni nuove in aderenza a costruzioni esistenti, la sistemazione decorosa della parete di frontespizio che resterebbe in vista è a carico di colui che determina la effettiva permanenza del frontespizio in vista

10 Il Responsabile dello sportello unico per l'edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.

11 Il Responsabile dello sportello unico per l'edilizia può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.

Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:
 - a) avere altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;non devono:
 - c. essere scalabili;
 - d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i materiali che, oltre a garantire il necessario grado di sicurezza, siano congruenti con la tipologia, l'architettura ed il contesto in cui si collocano; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
3. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per **coibentazioni di murature esistenti**, elementi decorativi, cornici, **cornicioni** davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti **fatte salve le successive limitazioni**; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
4. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a. ~~1/6~~ **1/4** della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,20 m per balconi **"bow-window"** verande e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale, ridotta a 2,40 m per ~~le sole~~ **sole** pensiline e balconi ~~posti~~ in corrispondenza di marciapiedi non cavalcabili dagli autoveicoli;

- b. per tende parasole conformemente al vigente "Regolamento sulla disciplina per l'installazione di tende";
- c. **elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate e coibentazioni a cappotto, comprese nell'altezza di metri 3,00 dal piano del marciapiede, possono sporgere non oltre centimetri 5,00 dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico. La stessa sporgenza si applica alle vetrine, fatta salva l'esigenza di allineamento ad adiacenti esistenti. Per maggiori spessori delle coibentazioni relative a fabbricati esistenti vedasi la successiva lettera d);**
- d. **maggiori spessori - contenuti nei centimetri 16,00 dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico - necessari esclusivamente per le coibentazioni di murature relative a fabbricati esistenti, (ammessi anche nell'altezza di metri 3,00 dal piano stradale solo dove esistente il marciapiede o nel caso di viabilità prive se più larghe di mt. 7,00 e solo negli ambiti esterni -direzione esterna rispetto al centro abitato - a Via Monviso, Via Circonvallazione, Via Marconi, Via della Resistenza, Via Mazzini, Via Marucchi, C.so Roma, C.so IV Novembre, ammissibilità inclusa per le medesime viabilità su entrambi i fronti) sono consentiti a condizione che:**
- **la residua larghezza del marciapiede libero, nel caso di maggiori spessori previsti nei 3 mt dal piano stradale al netto di ogni ostacolo fisso esistente, non sia inferiore a metri 0,90, fatta salva la realizzazione dell'ampliamento del marciapiede a carico del soggetto interessato previa l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;**
 - **la nuova sporgenza sia raccordata, con idonea porzione convessa o inclinata a 45° rispetto al filo edilizio, al fine di non costituire elemento di pericolo per le persone con difficoltà visive;**
 - **sia corrisposto l'equivalente monetario per la servitù permanente del suolo pubblico;**
- e. 0,156 m per altri corpi aggettanti, fatta salva la possibilità di deroga per allinearsi a situazioni preesistenti;
- 5 **Ultimati gli interventi edilizi che prevedono la posa di coibentazioni esterne in edifici esistenti, deve essere presentata una specifica dichiarazione di "corretta posa in opera" a firma del direttore dei lavori.**
- 6 **La posa di coibentazioni esterne dovrà essere oggetto di uno studio d'insieme inerente l'intera facciata, atto a dimostrarne un idoneo inserimento architettonico e ambientale, rispettoso dell'equilibrio compositivo, riprendendo i caratteri stilistici dell'edificio.**
- 7 La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.
- 8 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, i bow-window, le verande e gli elementi portanti verticali in risalto sono ammessi aggettanti su suolo pubblico esclusivamente per conseguire l'allineamento con gli edifici attigui, compatibilmente con un idoneo inserimento nel contesto ambientale e con l'esigenza di sicurezza e/o tutela dell'area pubblica prospiciente.

Articolo 108 Allineamenti

1. Ove non definito graficamente in modo diverso dal P.R.G.C., all'interno dell'arretramento minimo disposto normativamente dallo stesso P.R.G.C. per il centro abitato, l'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Articolo 109 Piano del colore

1. Il piano del colore definisce e prescrive, sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente:
 - a. Le modalità di indagine e di analisi da svolgere sulle superfici decorate,
 - b. Gli interventi manutentivi da eseguire, tecniche, materiali, metodologie,
 - c. Le informazioni cromatiche che caratterizzano le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare;
 - d. Interventi di manutenzione ed informazioni cromatiche sugli altri elementi insistenti sulle facciate degli edifici, quali serramenti elementi in ferro, legno, cotto ecc.

2. Gli interventi sulle decorazioni di facciata devono seguire le indicazioni di cui al precedente art. 106 ed uniformarsi negli ambiti territoriali interessati al "Piano del colore" approvato per lotti di intervento con deliberazioni del consiglio comunale n. 113 del 14.10.1982 – n. 61 del 18.04.1984 – n. 17 del 03.03.1989 – n. 115 del 27.06.1991, ed al "Piano di manutenzione delle superfici di facciata del centro storico con valenza di piano del colore" di cui alla deliberazioni del consiglio comunale n. 91 del 20.12.2017, quest'ultimo con valenza metodologica per l'intero centro storico, e per le "aree di tutela del patrimonio di impianto storico" "At", solo tramite l'effettuazione di indagini approfondite e puntuali che portino inequivocabilmente a risultati diversi da quelli riportati sui predetti strumenti, potranno essere consentite variazioni rispetto alle indicazioni in essi contenute.

Articolo 110 Coperture degli edifici

1 Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche; qualora a causa della loro inclinazione od esposizione, da dette coperture possa prevedersi caduta di neve e/o lastre di ghiaccio, esse dovranno essere munite di idonee apparecchiature o ripari ferma-neve di dimensioni adeguate alle necessità e di foggia decorosa.

2 Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.

3 Le coperture nelle aree di interesse ambientale artistico e documentario "RA" - centro storico, nelle "aree di tutela del patrimonio di impianto storico" "At" e nelle aree definite "insediamenti agricoli di impianto storico" – "Ht" di P.R.G.C., devono essere mantenute con manto in coppi, è ammessa la conservazione e riproposizione di materiali diversi solo qualora si tratti di preesistenze idoneamente documentate ed inserite o in relazione all'impossibilità tecnica di conformazione, da valutarsi congiuntamente allo Sportello Unico

per l'Edilizia. Particolare attenzione deve essere prestata alla conservazione di tipologia dimensioni ed interassi dei "passafuori". **Nelle aree di interesse ambientale artistico e documentario "RA" - centro storico, nelle "aree di tutela del patrimonio di impianto storico" "At" e nelle aree definite "insediamenti agricoli di impianto storico" - "Ht" di P.R.G.C., è esclusa la posa di coibentazioni esterne alle sagome delle coperture esistenti con sopraelevazione delle stesse, sugli edifici realizzati prima del 1945 e comunque all'interno delle cerchie murarie. Dove ammesse le suddette coibentazioni, i relativi spessori devono essere mascherati con adeguate opere di faldaleria o muratura, realizzate con materiali e colori congruenti con le caratteristiche dell'edificio.**

Al fine di contenere la popolazione dei volatili, negli interventi sulle coperture esistenti si deve procedere alla chiusura delle cavità e spazi che possono costituire punti di accesso e sosta per i colombi. Gli interventi manutentivi ed integrativi, in tali ambiti, devono conformarsi a livello di orientamento e di indicazione ai criteri progettuali contenuti nel documento "Indicazioni, per il recupero degli edifici e dei luoghi di valenza storica e paesaggistica redatte nell'ambito del progetto "Saluzzo Città storica e di paesaggio" : - LINEE GUIDA - DISPOSIZIONI NORMATIVE INTEGRATIVE DEL R.E. - SCHEDE TEMATICHE" allegato al presente regolamento. Il Responsabile dello sportello unico per l'edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.

4 Le coperture piane di locali di abitazione dovranno essere convenientemente isolate ed impermeabilizzate all'esterno ed avere una pendenza non inferiore allo 0,5%.

5 Le coperture piane di locali interrati o semi-interrati dovranno essere sistemate esternamente, per le parti non utilizzate come parcheggi o per spazi di manovra preferibilmente con verde pensile, per uno spessore di terreno da coltivo di almeno 50 cm.

6 I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico o ad uso pubblico, mentre sono ammessi scarichi liberi in cortili interni, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.

7 Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche o di condensa.

8 Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad un'altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

9 Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, munito di sifone, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

10 Il Comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e l'osservanza di determinate percentuali di pendenza delle falde nonché indicare le tipologie ed altri requisiti delle coperture ammesse differenziati per zone e/o edifici del proprio territorio specificamente individuati dagli strumenti urbanistici, al fine di conseguire il miglior inserimento architettonico ed ambientale

1 Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici, intendendo per tali quegli impianti che si sviluppano prevalentemente all'aperto, o comunque all'esterno degli edifici, ad esempio per illuminare strade, sottopassi, insegne stradali, luoghi di lavoro all'esterno (piazzale o deposito esterno di uno stabilimento industriale, parcheggio, cantiere, ecc), giardini, parchi pubblici o privati, campi sportivi, devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso, a ridotto consumo energetico, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 31 del 24 marzo 2000 e s.m.i., nonché nel rispetto della norma UNI 10819: "Luce e illuminazione Impianti di illuminazione esterna Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso". I nuovi impianti di illuminazione pubblica e gli interventi di adeguamento degli esistenti devono conformarsi alle prescrizioni del vigente Piano Regolatore per l'illuminazione pubblica.

2 Agli impianti di illuminazione esterna si applicano le norme generali impianti CEI 64-8, ma anche la sezione 714 per gli impianti di illuminazione esterna. Tale conformità andrà indicata nel certificato di conformità alla regola dell'arte secondo i dettami di cui al D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i. Per la modalità di posa dei cavi interrati, ci si dovrà riferire alla norma CEI 11-17 ed alle relative disposizioni ministeriali per quanto attiene alle distanze di rispetto dalle condotte del gas.

2 Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa stabilita o conseguire tale risultato con opportuni sistemi di schermatura. Le prestazioni illuminotecniche dell'illuminazione esterna sono regolamentate dalle seguenti norme: illuminazione stradale (o pubblica) norme UNI EN 13201 e norme UNI 11248; illuminazione dei luoghi di lavoro posti all'esterno: norma UNI EN 12464-2 e impianti sportivi: Norma UNI EN 12193. Il tutto nel rispetto del P.R.I.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr 94 del 22.12.2015 e classificazione delle strade comunali del febbraio 2014.

3 I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella riduzione dell'inquinamento luminoso, della gestione economica e della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio, in particolare la progettazione deve perseguire i seguenti obiettivi:

- a) ottimizzare i costi di esercizio e di manutenzione in relazione alle tipologie di impianto;
- b) ottenere un risparmio energetico, migliorando l'efficienza globale degli impianti mediante l'uso di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi del controllo del flusso luminoso finalizzati ad un migliore rendimento;
- c) contenere l'inquinamento luminoso atmosferico e stradale e l'invasività della luce.

L'inquinamento luminoso è oggetto della norma UNI 10819 e di specifica legge regionale.

4 Gli impianti di illuminazione devono essere elementi di valorizzazione del paesaggio urbano sia diurno sia notturno, senza prevaricare la visione degli elementi architettonici che lo caratterizzano, aumentando l'interesse delle emergenze con opportune scelte del colore e della direzione della luce.

5 Nell'illuminazione di edifici e monumenti storici devono essere previsti impianti di illuminazione scenografica che diano valore all'architettura con scelte cromatiche, di direzione e intensità della luce, prevedendo lo spegnimento parziale, totale, o la diminuzione della potenza entro le ore 24.00. Tali indicazioni sono desumibili dal P.R.I.C..

6 È concessa deroga, secondo specifiche indicazioni che verranno concordate con gli organi competenti, per le sorgenti che illuminano installazioni artistiche.

7 È fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario.

8 L'Amministrazione Pubblica, può imporre, nell'ambito della propria attività di progettazione l'installazione di impianti ed apparecchi di illuminazione pubblica sulle facciate di edifici privati o di Enti terzi.

9 Si prevede per le opere da acquisire al patrimonio comunale il deposito della dichiarazione di conformità, resa dall'installatore dell'impianto di illuminazione pubblica, come richiesta contrattualmente dal Comune per le opere di urbanizzazione, da rilasciarsi in conformità ai disposti del D.M. 37 del 22/01/2008. Questi sarà tenuto ad emettere il certificato fornendo "schema" della realizzazione, nonché documentazione riportante:

- indicazione del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore e la potenza impiegabile sulla dichiarazione di conformità;
- schema del quadro elettrico corredato di taratura dei dispositivi, sezioni dei cavi, tipologia conduttori, classe di isolamento e lunghezza delle linee in cui indicherà che in nessun punto dell'impianto la caduta di tensione sarà superiore al 5%;
- indicazione circa il rispetto della norma C.E.I. 64-8 sezione 714 "Impianti di illuminazione situati all'aperto" ed utilizzo di materiale marchiato CE ;
- attestazione di impiego di interruttore/orologio astronomico;
- indicazioni per la manutenzione ai sensi D.M. 37/02 art. 8;
- tipologica del materiale utilizzato completa di costruttore, modello e tipo dei materiali impiegati , schede tecniche di pertinenza;
- certificazione sull'inquinamento luminoso ai sensi norma UNI 10813;

10 Gli interventi di cui al precedente punto 9 dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- impiantistica realizzata interamente in classe seconda di isolamento (senza impianto di terra);
- prestazioni illuminotecniche ai sensi delle norme UNI EN 13201 e UNI 11248;
- in base alla classificazione della strada dovrà essere prevista la riduzione del flusso luminoso emesso dai corpi illuminanti secondo il profilo di regolazione approvato dal consiglio comunale.

Articolo 112 Griglie ed intercapedini

1. Si definisce "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da robuste griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,30 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.

4. Le intercapedini dovranno essere praticabili per tutta la loro lunghezza ed all'uopo dovranno avere larghezza utile minima non inferiore a 0,70 mt.

5. La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è a totale carico dei proprietari, che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione, ed è sempre effettuata previo provvedimento autorizzativo comunale.

6. Nei marciapiedi, oltre alle chiusure delle intercapedini da realizzarsi con griglie a superficie piana la cui solidità deve corrispondere alle esigenze di pubblico transito, possono essere realizzati lucernari con copertura in lastre di vetro antiscivolo, di adeguato spessore opportunamente certificato per l'uso, eventualmente integrata da traverse metalliche per impedire inconvenienti al transito dei pedoni.

7. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.

8. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.

9. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

10. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.

11. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

12. Ove l'intercapedine o la "bocca di lupo" si apra su area pubblica o di uso pubblico, e la proprietà non provveda alla loro manutenzione o pulizia, con danno per il decoro urbano e l'igiene pubblica, il Comune ha facoltà di provvedervi direttamente, ponendo le spese relative a carico degli inadempienti.

13. L'uso delle intercapedini su suolo pubblico o di uso pubblico è gratuitamente esteso al Comune ed agli Enti e Società che esercitano pubblici servizi. Questi possono disporre delle intercapedini per il passaggio di cavi e tubazioni e pertanto agli stessi dovrà essere garantita la possibilità di accedere alle intercapedini, attraverso il sottoterraneo del fabbricato o tramite botole sul marciapiede, ogni qual volta sia necessario per l'esecuzione dei lavori e la sorveglianza delle condutture.

14. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si veda l'articolo 127.

Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela

dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate. Le installazioni nelle aree di interesse ambientale artistico e documentario "RA" - centro storico, nelle "aree di tutela del patrimonio di impianto storico" "At" devono conformarsi a livello di orientamento e di indicazione ai criteri progettuali contenuti nel documento "Indicazioni, per il recupero degli edifici e dei luoghi di valenza storica e paesaggistica redatte nell'ambito del progetto "Saluzzo Città storica e di paesaggio" : - LINEE GUIDA - DISPOSIZIONI NORMATIVE INTEGRATIVE DEL R.E. - SCHEDE TEMATICHE" allegato al presente regolamento già richiamato al precedente art 88.

2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano e dell'estetica urbana, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

5. Relativamente agli impianti di condizionamento si richiama quanto previsto nel D.M. 26/6/2015 e nella D.G.R. 4/8/2009, n. 46-11968.

6. A tutela del decoro urbano e per un miglior controllo dell'inquinamento elettromagnetico è fatto divieto di installazione di antenne di qualsiasi tipo su facciate di edifici visibili da spazi pubblici.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Le disposizioni richiamate al comma 4 sono contenute, in particolare:

- nel D.P.R. 29/3/1973, n. 156 e s.m. ed i. "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";
- nella L.R. 23/1/1988, n. 6, e s.m. ed i.;
- nella Legge 5/3/1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti";
- nella Legge 31/7/1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,20 m dal piano del marciapiede non sormontabile da autoveicoli o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le

strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.

3. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

4. Negli interventi interni agli ambiti di interesse ambientale artistico e documentario "RA" - centro storico, nelle "aree di tutela del patrimonio di impianto storico" "At" e nelle aree definite "insediamenti agricoli di impianto storico" - "Ht" di P.R.G.C., devono essere privilegiati interventi di restauro e recupero dei serramenti preesistenti, qualora non recuperabili devono essere proposti serramenti coerenti con i caratteri del contesto storico di riferimento, da valutarsi congiuntamente allo Sportello Unico per l'Edilizia. A tal fine si richiamano le pubblicazioni "Portoni di Saluzzo" e "Le soglie dell'arte" porte e portoni di Saluzzo.

5. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si veda l'articolo 129.

Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono:

- Le disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore (approvato con D.G.R. n. 16-3906 in data 29.05.2012 e successiva integrazione intervenuta con D.G.R. n. 3-4526 del 10.09.2012)
- Le disposizioni del Regolamento Comunale sulla disciplina della installazione di mezzi pubblicitari e di tende (approvato con D.C.C. n. 118 del 14.10.1982),
- Le disposizioni contenute nelle "Linee guida per intervento coordinato relativo a insegne di esercizio, illuminazione esterna, vetrine, tende e pensiline, sistemi di chiusura di sicurezza", alle quali viene riconosciuto valore regolamentare indipendentemente dall'abbinamento a interventi legati al Programma di Riqualificazione Urbana,
- Le disposizioni contenute nel "Piano generale degli impianti pubblicitari" (approvato con D.C.C. n. 37 del 21.06.2017).

2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti, non devono emettere luce abbagliante o suoni molesti, non devono avere armature di sostegno appariscenti o tali da deturpare l'aspetto dei fabbricati o della via in cui vengono posizionate.

3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi è di Competenza del Comando Polizia Municipale che si avvale nell'istruttoria limitatamente alle insegne di esercizio di parere estetico dello Sportello unico per l'Edilizia.

4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta fatti salvi i casi di esclusione espressamente previsti dalla normativa vigente.

5. I provvedimenti autorizzativi possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.

7. Collocazione ed affissione di mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio è regolamentata dal "Piano generale degli impianti pubblicitari" a cui si rimanda.

Indicazioni e specificazioni tecniche

I riferimenti normativi sono il D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 ed il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m. ed i..

Il comune può, nel rispetto delle leggi vigenti, integrare l'articolo stabilendo oltre ai parametri dimensionali, anche i requisiti formali, le coloriture ed i materiali per le fattispecie in argomento; può altresì stabilire le limitazioni e gli specifici divieti alla installazione, anche per singole aree, nonché la necessità di disporre di una relazione.

Articolo 116 Cartelloni pubblicitari

1. Collocazione ed affissione di cartelloni pubblicitari è regolamentata dal "Piano generale degli impianti pubblicitari" approvato con D.C.C. n. 37 del 21.06.2017 al quale si rimanda.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per i contenuti e riferimenti normativi si veda l'articolo precedente.

Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 1,50 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta e risultare debitamente piantumati mediante la messa a dimora di essenze vegetali locali allo scopo di ridurre l'impatto visivo dell'opera di contenimento.

2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 1,50 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.

3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in mattoni pieni a vista o pietra a secco o legata o

annegata nel getto di cemento, in modo in quest'ultimo caso da lasciare in evidenza il materiale lapideo, con effetto finale di prevalenza della pietra sul materiale di allettamento; la pietra deve essere naturale, a ciottoli o a spacco. Potranno essere ammessi muri di sostegno, di sottoscarpa o controripa realizzati in cemento armato facciavista nei comparti produttivi o nelle aree a Servizi, oltre che in caso di continuità ed omogeneità con materiali ed opere preesistenti oppure se non prospettano su spazi pubblici. Nei comparti residenziali ed agricoli "H" di P.R.G.C è ammesso il paramento intonacato e tinteggiato.

5. Per i muri di sostegno isolati il Responsabile dello sportello unico per l'edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

6. Il Dirigente dello sportello unico per l'edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

7. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si veda gli articoli 89 e 128.

Indicazioni e specificazioni tecniche

I riferimenti normativi sono il D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 ed il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m. ed i..

Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici

1. I beni culturali sono definiti dalla Parte seconda del D. Lgs. 22/1/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nella quale sono disciplinate le modalità di protezione, conservazione, valorizzazione, fruizione.

2. Il Piano Regolatore individua gli edifici vincolati, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 42/2004 e gli edifici aventi valore storico artistico, ambientale e documentario segnalati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77.

3. Gli interventi edilizi sugli immobili vincolati sono soggetti, alle disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e quelli segnalati alle specifiche leggi regionali.

Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici

1. Si rimanda in merito al vigente Piano Regolatore Cimiteriale. Gli interventi edilizi sui loculi di impianto storico del cimitero del capoluogo devono preservare i caratteri di riferimento.

Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. Per garantire la sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'illuminazione pubblica e

alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, si fa riferimento al D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48”), nonché ai vigenti Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene.

2. I progetti delle opere e degli impianti realizzati su suolo pubblico o di uso pubblico sono sottoposti alle normative nazionali e regionali di riferimento al fine della sicurezza ed incolumità delle cose e delle persone.

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito o non costruito, da parte di tutte le persone ed in particolare da parte di quelle con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la progettazione e l'esecuzione degli interventi urbanistico-edilizi devono essere redatti ed eseguiti in conformità alle disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle vigenti normative nazionali, regionali, nonché del presente regolamento.

2. In particolare negli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione di interi edifici o di unità immobiliari dotate di autonomia funzionale, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, garantendo i requisiti di "accessibilità", "visitabilità" ed "adattabilità" prescritti dalla specifica normativa fatto salve le deroghe disposte dalla Legge.

3. Per gli interventi edilizi minori è raccomandata l'adozione di misure orientate al rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche con particolare attenzione ai locali aperti al pubblico, per i quali non devono determinarsi peggioramenti delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari e devono rispettarsi i requisiti previsti dalla normativa.

4. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

5. Ai fini dell'agibilità delle costruzioni deve essere verificato che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; a tal fine dovrà essere prodotta apposita dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, resa dai tecnici abilitati e nelle forme previste dalla normativa vigente.

Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari

1. Le serre bioclimatiche o serre solari costituiscono "un volume caratterizzato da un involucro prevalentemente trasparente, non riscaldato artificialmente, adiacente ad un volume riscaldato con il quale comunica mediante aperture; la serra può costituire un elemento filtro di ingresso, oppure essere collocata su una copertura o costituire la chiusura di logge, balconi o terrazzi".

2. Le serre solari sono escluse dai computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura a condizione siano soddisfatti i requisiti tecnici prestazionali di cui alla D.G.R. 4 agosto 2009, n. 45-11967 e relativi allegati.

3. Negli edifici esistenti composti da una pluralità di unità immobiliari, al fine dell'applicazione del presente articolo, le serre devono avere caratteristiche estetiche uniformi. A tal fine possono essere realizzate anche in tempi differenti a condizione che sia approvato un progetto unitario.

4. In ogni caso si fa esplicito riferimento e si rimanda, anche per quanto riguarda i parametri tecnici e le schede tipologiche, a quanto disciplinato dalla D.G.R. 4 agosto 2009, n. 45-11967 e relativi allegati.

Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. In conformità al disposto dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i., gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione rilevante degli edifici devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui al citato D.Lgs. n. 28/2011 e relativi allegati.

2. La collocazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, deve rispettare il contesto ambientale e paesaggistico, a tal fine dovranno essere adottate modalità tecniche e costruttive coerenti con le disposizioni contenute nel Piano Regolatore Generale Comunale, differenziate in relazione ai singoli comparti di intervento.

3. I pannelli solari termici o fotovoltaici, disposti sui tetti a falda, devono preferibilmente essere integrati o aderenti nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Per quanto riguarda i collettori solari gli eventuali serbatoi di accumulo saranno preferibilmente posizionati all'interno dell'edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico.

4. I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti piani degli edifici dovranno essere installati con orientamento e inclinazione ottimale, preferibilmente in modo non visibile dalla strada.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia.

Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Si rimanda ai contenuti del precedente articolo 110 "Coperture degli edifici".

Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.

2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

- a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
- b. alla manutenzione e pulizia;
- c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
- e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
- f. all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.

3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.

4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.

5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.

6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.

7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 10 (lux) sul piano stradale.

8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.

10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.

11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:

- a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
- b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
- c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
- d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.

12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:

- a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
- b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.

13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere

prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m. è possibile non assicurare tale requisito quando esista un percorso di scale o di ascensori alternativi posti nelle adiacenze o nell'edificio principale.

14. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

15. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nonché le prescrizioni e le norme tecniche di prevenzione incendi.

16. Le misure riportate nei commi 11, 12 e 13 precedenti possono essere ridotte in caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di sicurezza antincendi disposte dal D.M. 1/2/1986 e s.m. i..

17. Nelle nuove costruzioni i percorsi di collegamento tra percorsi pedonali pubblici e le parti comuni interne dell'edificio devono:

- a) essere realizzati con rampe che rispettino le prescrizioni delle Legge di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) avere percorsi con andamento preferibilmente rettilineo, privi di strozzature, arredi ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio; deve essere altresì consentita l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote almeno in punti non eccessivamente distanti tra loro;
- c) avere un ciglio in materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica se percorso con bastone;
- d) avere rampe di pendenza contenuta opportunamente raccordate alle zone in piano, piano carrabile compreso.

18. Non è obbligatoria l'installazione del semaforo di regolazione degli accessi negli edifici residenziali mono e bifamiliari.

Indicazioni e specificazioni tecniche

In ogni caso, debbono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza antincendio, cfr.: D.M. 1/2/1986 e s.m. ed i..

Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.

2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.

3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
 - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
 - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
9. L'area del cortile non può risultare inferiore ad 1/4 della superficie complessiva delle facciate degli edifici che prospettano sullo stesso misurata sul piano verticale e le loro pareti non possono essere più alte di 1,5 volte la larghezza del cortile misurata d'angolo retto sulla parete stessa.

Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

1. Si richiama il disposto del precedente articolo 112 "Griglie ed intercapedini"

Articolo 128 Recinzioni

1. Si richiama il disposto del precedente articolo 89 "Recinzioni" e 117 "Muri di cinta e di sostegno".

Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, a tal fine si rimanda ai contenuti del precedente articolo 73 comma 2 relativo ai "Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale".
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonchè inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
3. Nei comparti residenziali di P.R.G.C. e nelle aree agricole valgono le seguenti disposizioni:
 - gli interventi edilizi devono porsi in rapporto armonico e tradizionale con il contesto edificato circostante, prevedere l'impiego di forme, tipologie costruttive,

materiali aderenti e colori tipici a quelli espressi dalla tradizione storica e culturale del luogo: sono fatte salve le eventuali modifiche imposte da Organi superiori;

- è vietato l'uso di forme, tipologie e materiali in contrasto con quelli diffusamente espressi e presenti nel contesto considerato: è fatto salvo l'utilizzo di materiali innovativi purchè congrui nel contesto in cui si collocano previa valutazione da parte dello Sportello Unico Edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio per gli interventi alla stessa sottoposti;
- gli interventi devono essere improntati al conseguimento della qualità progettuale richiesta dall'esigenza di migliorare la qualità ambientale del contesto in cui si collocano;
- è fatto obbligo dell'eliminazione o della sostituzione, con disegno e materiali idonei propri degli insediamenti storici locali, dei manufatti aggiunti in epoca successiva ed in contrasto con i caratteri originari dell'edificio;
- gli interventi di ampliamento di edifici devono essere improntati a che, a lavori compiuti, l'organismo architettonico, pure modificato, presenti le proprie caratteristiche e la propria valenza ambientale; tali risultati possono ottenersi anche attraverso la modifica o l'eliminazione di superfetazioni, sovrastrutture e di precedenti inserimenti di elementi eterogenei, salvaguardando i segni formali propri della zona o dell'area urbanistica di appartenenza;
- in merito alle decorazioni di facciata si rimanda ai precedenti articoli 106 e 109;
- nel rivestimento delle pareti esterne è vietato l'uso di materiali quali marmo o pietre lucide, e comunque di finiture non coerenti con il contesto architettonico stilistico di riferimento;
- le coperture devono essere preferibilmente a falde, avere pendenza compresa dal 30 al 45 %, se non nei casi di comprovata necessità ed uniformarsi a quelle dei fabbricati adiacenti;
- i canali ed i pluviali, se in vista, devono essere in lamiera verniciata o in rame o realizzati con materiali che abbiano gli stessi requisiti estetici di quelli anzidetti;
- i serramenti esterni, sia negli interventi di recupero che di nuova costruzione, devono essere esteticamente coerenti con il contesto di inserimento, si rimanda in merito ai contenuti del precedente articolo 114;

4. L'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.

Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. Si richiamano i contenuti del P.R.G.C. vigente e dei regolamenti o delle disposizioni comunali.

Articolo 131 Piscine

1. L'utilizzazione delle superfici di pertinenza di edifici esistenti o di nuovo impianto per la realizzazione di piscine fisse destinate all'utilizzo privato o per servizi privati ad uso pubblico, sia nei comparti urbani che agricoli è regolamentata dalla Norme Tecniche di Attuazione del PRGC che ne definiscono l'ammissibilità o meno e le specifiche condizioni tecniche.

2. Le piscine devono essere dotate di idoneo impianto di trattamento delle acque ed alimentate con acqua potabile o potabilizzata. E' comunque fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari delle acque suddette.

3. Le piscine devono essere dotate di sistema di protezione dal rischio di caduta accidentale in condizione di non utilizzo, attraverso telo retraibile o con recinzione.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda ai contenuti del vigente Regolamento di igiene Comunale.

Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.

2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.

3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.

4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del Titolo IV, D.P.R. 380/2001, dell'art. 59 della L.R. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14/4/1910, n. 639.

Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo (art. 29, comma 1, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m. ed i.).
2. Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, art. 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m. ed i..
4. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare il titolo IV, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m. ed i..

Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m.i., Titolo IV e dall'art. 11, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m.i. previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981, n. 689.

TITOLO V NORME TRANSITORIE*

Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio

1. Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'art. 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i..

Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento

1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m.i., in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.

2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

ISTRUZIONI

Conclusa la fase transitoria il comune provvede all'abrogazione del presente articolo.

* Titolo cogente

ALLEGATI:

ELENCO:

1. **LINEE GUIDA PER ALLOGGIAMENTO TEMPORANEO DEI LAVORATORI STAGIONALI IN AGRICOLTURA**
 2. **CATALOGO DEI BENI CULTURALI E ARCHITETTONICI EX L.R. 35/95**
 3. **REPERTORIO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI DEL CENTRO STORICO**
 4. **PIANO DEL COLORE**
 5. **PIANO DI MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI DI FACCIATA DEL CENTRO STORICO CON VALENZA DI PIANO DEL COLORE"**
 6. **CATALOGO DEL PATRIMONIO GNOMONICO DEL TERRITORIO COMUNALE**
 7. **INDICAZIONI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI E DEI LUOGHI DI VALENZA STORICO E PAESAGGISTICA REDATTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SALUZZO CITTA' STORICA E DI PAESAGGIO". - LINEE GUIDA - DISPOSIZIONI NORMATIVE INTEGRATIVE DEL R.E. - SCHEDE TEMATICHE - (DOCUMENTI DI INDIRIZZO);**
-

Linee guida per alloggiamento temporaneo dei lavoratori stagionali in agricoltura

Questo documento, in attuazione dei disposti della Legge regionale 13 giugno 2016 n° 12, "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", intende fornire i principali criteri di riferimento igienico-sanitari ed edilizi, alle aziende agricole attive, che si accingono ad eseguire interventi finalizzati alla **sistemazione temporanea** di salariati agricoli stagionali:

1. attraverso l'adeguamento fino a 200 metri quadrati di superficie nelle strutture esistenti non residenziali,
2. attraverso l'installazione di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno nei limiti di 200 metri quadrati di superficie, qualora non siano sufficienti le strutture di cui al punto n°1.

I predetti adeguamenti di strutture esistenti, vengono suddivisi in due categorie:

1. alloggi permanenti per **sistemazione temporanea** di salariati stagionali,
2. alloggi non permanenti per **sistemazione temporanea** di salariati stagionali.

Ai criteri riportati nelle presenti "Linee Guida", farà generalmente riferimento lo Sportello Unico per l'Edilizia nella valutazione dei procedimenti edilizi.

I principali riferimenti legislativi in materia sono:

- Relativamente agli aspetti igienico sanitari:
 - il D.Lgs 09-04-2008 n° 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare l'Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) che si riporta in estratto per le parti di interesse:

o 1.14. Dormitori :

o 1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.

o 1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

o 1.14.2.2. In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'organo di vigilanza.

o 1.14.3. Per i lavoratori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.

o 1.14.4.1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati, superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

o 1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

o 1.14.4.2.1. gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;

o 1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

o 1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;

o 1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;

o 1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;

o 1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.

o 1.14.4.3. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.

o 1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

o 1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma prevista dal quarto comma dell'art. 44.

o 1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale

o 6. DISPOSIZIONE RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

o 6.2 Dormitori temporanei

o 6.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai punti 1.14.4.1, 1.14.4.2, 1.14.4.2.1, 1.14.4.2.2, 1.14.4.2.3, 1.14.4.2.4, 1.14.4.2.5, 1.14.4.2.6, 1.14.4.3, 1.14.4.4, 1.14.4.5, 1.14.4.6 del presente decreto.

o 6.2.2. L'organo di vigilanza può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6, quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.

- Il vigente regolamento Comunale di Igiene approvato con DCC 101 del 14.11.1995 e s.m.i., in particolare l'art. 99 e 128 che si riportano:

○ Art. 99 Interventi sul patrimonio edilizio esistente: 1. Ogni richiesta di intervento sul patrimonio edilizio esistente deve essere inoltrata al Sindaco completa della documentazione, e nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti e dalle norme del Regolamento Comunale Edilizio. Nel caso di risanamento o ristrutturazione anche parziale di edifici preesistenti, qualora sia dimostrata, previo parere del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'impossibilità di modifica di strutture esistenti e risulti altresì previo parere del responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che le opere progettate apportino comunque migliori igieniche e risanamento, possono essere consentite dal Sindaco soluzioni anche difformi dalle norme del presente Regolamento. In considerazione della particolare tipologia costruttiva di edifici esistenti ubicati nei centri storici utilizzati a scopi commerciali o abitativi, è ammesso in fase di ristrutturazione o di variazione di destinazione d'uso, che l'altezza minima dei solai sia limitata a m. 2,55 a condizione che siano dotati quando necessario, di mezzi ausiliari di ventilazione ed illuminazione ritenuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. - 2. La deroga di cui sopra si applica qualora non risulti tecnicamente possibile modificare le strutture esistenti. - 3. Qualora si tratti di locali lavorativi (esclusi i locali commerciali) dovrà aversi comunque il rispetto delle norme legislative sull'Igiene del Lavoro.

○ Art. 128 Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta: 1. La superficie fenestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02 misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale e misurato ad un'altezza di m. 0,90 dal pavimento. - 2. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie fenestrata non sia inferiore al 12,5% (1/8 della superficie del pavimento), solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza della finestra. - 3. Per i locali preesistenti si tollera il rapporto superficie fenestrata/superficie pavimento rispettivamente di 1/15 e 1/10 a seconda che si tratti di soffitte abitabili o di altri vani abitativi. - 4. Nel caso di ambienti coperti da sporgenze, oggetti, ecc. o confrontanti su spazi liberi ristretti che ne limitano la possibilità illuminatoria potrà essere richiesta dal responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL un rapporto superficie fenestrata/superficie pavimento congruamente maggiorato.

○ Art. 240 Norme generali e definizione 1. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente regolamento. 2. Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti. 3. Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati. Nella costruzione di case rurali bifunzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella funzionale aziendale. 4. Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione se si tratta di case rurali bifunzionali a corpo unico di fabbrica, non devono avere aperture sulla stessa facciata ove insistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore ai m. 3 in linea orizzontale. 5. Nel nuovo e nel ristrutturato non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati di ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni. 6. I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti dal presente regolamento (alloggi collettivi...).

- La Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 20-10187 che si riporta:

○ Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio: LA GIUNTA REGIONALE delibera: 1. Le altezze minime interne previste dall'articolo 1 del D.M. 5 luglio 1975, come modificato dal D.M. 9 giugno 1999, possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per edifici di vecchia costruzione sottoposti a interventi, comunque denominati, qualificati e disciplinati, destinati a recuperarli all'uso, abitativo o diverso, a condizione che detti interventi siano, per gli altri aspetti, conformi alle normative e agli strumenti urbanistici vigenti in relazione all'uso cui saranno destinati, nonchè alle leggi regionali 6 agosto 1998, n. 21 e 29 aprile 2003, n. 9, nel caso in cui si versi in ipotesi di applicazione di esse. - 2. La deroga di cui al comma 1 è applicabile quando l'edificio abbia caratteristiche tipologiche, o strutturali o estetiche specifiche del luogo e meritevoli di conservazione, e purchè il progetto contenga una relazione che preveda la realizzazione o attesti l'esistenza di condizioni idonee a garantire comunque, in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'unità immobiliare e dei vani utilizzabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre oppure dai riscontri d'aria trasversali oppure dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria. - 3. Ai fini della deroga di cui al comma 1, le unità immobiliari destinate all'uso commerciale, oltre che ai requisiti esposti nei precedenti commi, debbono essere conformi alle vigenti norme di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell'igiene. - 4. Con riferimento ai casi di alloggi monostanza, di cui all'articolo 3 D.M. 5 luglio 1975 si applica la deroga di cui al punto 1 del presente provvedimento, ferme comunque restando le misure minime di superficie previste in detto articolo e la necessaria idoneità igienico-sanitaria dei locali. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

- Relativamente agli aspetti edilizi: il D.pr 06-06-2001 n° 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare l'art. 3 che si riporta in estratto per la parte di interesse:

○ art. 3 Definizioni degli interventi edilizi

○ e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

○

○ e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE ASPETTI IGIENICO SANITARI

ADEGUAMENTO PERMANENTE E NON, DI STRUTTURE ESISTENTI NON RESIDENZIALI, PER SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI SALARIATI, FINO A 200 METRI QUADRATI DI SUPERFICIE

1. REQUISITI GENERALI

(ubicazione, riscaldamento, sicurezza degli impianti, misura di prevenzione incendi, approvvigionamento idrico, smaltimento reflui)

1.1 ubicazione

- non necessario il rispetto delle distanze di PRGC per abitazioni da ricoveri animali, sufficiente:
 - assenza di comunicazione con stalle e altri ricoveri per animali in genere; se in unico corpo di fabbrica, distanza non inferiore ai m. 3 in linea orizzontale sulla stessa facciata, tra aperture dell'alloggiamento temporaneo e quelle del ricovero animali; divieto di localizzazione sovrastante a ricoveri per animali in genere. (rif. art 240 Regolamento di Igiene Comunale)

1.2 riscaldamento

- necessario, assicurando una temperatura interna compresa tra 18-20 °C, solo se i locali vengono utilizzati nella stagione fredda da identificarsi nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile concordemente con i limiti di esercizio degli impianti termici nella provincia.

1.3 sicurezza degli impianti

- impianto elettrico ed impianti termici per il riscaldamento, la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda progettati e realizzati a regola d'arte con relativa certificazione da parte degli installatori.

1.4 misure di prevenzione incendi

- Qualora siano presenti più di 25 posti letto il progetto è soggetto agli adempimenti previsti dal Dpr 01-08-2011 n° 151 secondo la categoria di appartenenza, "A" – "B" – "C".

1.5 approvvigionamento idrico

- con acqua potabile in quantità sufficiente per uso alimentare ed igienico, se l'approvvigionamento avviene tramite pozzo verificare la potabilità dell'acqua con campionamento ed analisi prima dell'utilizzo stagionale.

1.6 smaltimento reflui

- mediante modalità tali da evitare l'inquinamento del suolo, delle falde freatiche e delle acque superficiali nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2. REQUISITI DEGLI AMBIENTI

(camere, servizi igienico assistenziali, locali per la preparazione e la consumazione dei pasti)

2.1 camere

- separate per sesso, pareti tinteggiate;
- pavimento adatto a garantire una facile pulizia;
- altezza non inferiore a 2.7 metri, fatto salvo il caso di locali in edifici di vecchia costruzione qualora il progetto sia supportato da relazione attestante la sussistenza di idonee condizioni igienico sanitarie e comunque non inferiori a mt. 2,55 (rif. DGR 01-08-2003 n. 20-10187 – art 99 Regolamento di Igiene Comunale) ;
- superficie del pavimento sufficientemente ampia per una dislocazione degli arredi e dei passaggi funzionale ad igiene e sicurezza, non inferiore a 3.5 metri quadrati per persona, rispettando in ogni caso la superficie minima per i locali abitabili (mq 9);
- superficie complessiva di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento. Per i locali preesistenti è tollerato il rapporto 1/15 e 1/10 seconda che si tratti di soffitte abitabili o di altri vani abitativi (rif. art 128 Regolamento di Igiene Comunale);
- arredate perlomeno con letti ed armadietti personali o mobilio equivalente per il vestiario.

2.2 servizi igienico- assistenziali

- locali WC, doccia e, se non altrimenti presenti in ambito aziendale, spogliatoi; prevedere inoltre nei servizi od in altri locali una zona di agevole utilizzo per il lavaggio degli indumenti con lavatrice (zona o locale lavanderia);
- distinti per sesso;
- almeno 1 WC ogni 8 persone;
- almeno 1 doccia ogni 8 persone;
- nei lavabi (realizzabili anche "in linea") almeno 1 presa d'acqua ogni 5 persone;
- acqua calda e fredda;
- altezza non inferiore a 2.4 metri;
- illuminazione ed aerazione di norma naturali (minimo 0,5 mq rif. Art. 130 Regolamento di Igiene Comunale) in alternativa ventilazione artificiale con ricambio orario di almeno 6 volumi/ora.
- In adiacenza ai locali camera o a distanza non superiore a mt. 10.

2.3 locali per la preparazione e per la consumazione dei pasti (cucina/mensa)

é necessario distinguere tra realtà soggette o meno ad autorizzazione sanitaria ex art. 231 del R.D. 24.7.1934, n. 1265 (T.U. delle Leggi Sanitarie). Se l'azienda provvede alla preparazione e/o alla semplice somministrazione dei pasti, tale attività va autorizzata ed i locali e le attrezzature devono rispondere a particolari requisiti (vanno, per esempio, previsti i seguenti locali collegati funzionalmente tra loro : cucina, deposito/dispensa, spogliatoio, WC, mensa). L'autorizzazione non é invece necessaria quando i lavoratori si curano personalmente del proprio pasto o quando l'azienda si limita alla semplice distribuzione di pasti "monoporzione", cioè giunti in contenitori personali chiusi da laboratorio autorizzato, trasportati e conservati in regime refrigerato. In questi casi la preparazione e la consumazione dei pasti possono avvenire in un unico locale o in due locali distinti.

A) zona o locale per la preparazione dei pasti

- parete/i ove si trovano le attrezzature in materiale impermeabile e facilmente lavabile sino ad una altezza di almeno 2 metri, le altre pareti almeno tinteggiate;
- pavimento adatto a garantire una facile pulizia;
- superficie del pavimento sufficientemente ampia in relazione ad arredi/attrezzature;
- altezza non inferiore a 2.7 metri fatto salvo il caso di locali in edifici di vecchia costruzione qualora il progetto sia supportato da relazione attestante la sussistenza di idonee condizioni igienico sanitarie e comunque non inferiori a mt. 2,55 (rif. DGR 01-08-2003 n. 20-10187 – art 99 Regolamento di Igiene Comunale) ;
- superficie complessiva di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento, per i locali preesistenti è tollerato il rapporto 1/15 e 1/10 seconda che si tratti di soffitte abitabili o di altri vani abitativi (rif. art 128 Regolamento di Igiene Comunale) ;
- arredata perlomeno con frigorifero/i, piano/i di lavoro lavabile/i, lavello/i con scolapiatti, fornelli/piani di cottura (in relazione al numero dei lavoratori che ne usufruiscono); prevedere inoltre cappa aspirante sopra i fuochi di cottura con scarico all'esterno e griglia/foro a parete per l'aerazione.

B) zona o locale per la consumazione dei pasti

- pareti tinteggiate;
- pavimento adatto a garantire una facile pulizia;
- superficie del pavimento non inferiore a 1,5 metri quadrati per persona;
- altezza non inferiore a 2.7 metri fatto salvo il caso di locali in edifici di vecchia costruzione qualora il progetto sia supportato da relazione attestante la sussistenza di idonee condizioni igienico sanitarie e comunque non inferiori a mt. 2,55 (rif. DGR 01-08-2003 n. 20-10187 – art 99 Regolamento di Igiene Comunale) ;
- superficie complessiva di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento per i locali preesistenti è tollerato il rapporto 1/15 e 1/10 seconda che si tratti di soffitte abitabili o di altri vani abitativi (rif. art 128 Regolamento di Igiene Comunale) ;
- arredata perlomeno con tavoli e sedie; nella stessa zona/locale o in quella per la preparazione di pasti prevedere anche armadi chiusi per utensili e stoviglie.

INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 180 GIORNI ALL'ANNO NEI LIMITI DI 200 METRI QUADRATI DI SUPERFICIE

1. REQUISITI GENERALI

(ubicazione, isolamento dall'umidità e microclima, riscaldamento, sicurezza degli impianti, misura di prevenzione incendi, approvvigionamento idrico, smaltimento reflui)

1.1 ubicazione

- su terreno sistemato in modo tale da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza;
- lontano da fonti di insalubrità (es. concimaie);
- non necessario il rispetto delle distanze di PRGC per abitazioni da ricoveri animali, sufficiente:
 - assenza di comunicazione con stalle e altri ricoveri per animali in genere; distanza non inferiore ai m. 3 tra aperture della struttura prefabbricata e quelle dei ricovero animali; divieto di localizzazione sovrastante a ricoveri per animali in genere. (rif. art 240 Regolamento di Igiene Comunale)

1.2 isolamento dall'umidità e microclima

- pavimento isolato dal terreno mediante vespaio aerato od altra idonea soluzione;
- pareti perimetrali esterne e copertura in materiali atti ad assicurare, per quanto possibile, temperature interne confortevoli anche in presenza di condizioni climatiche estive disagiate (temperature elevate); é comunque in genere opportuno collocare i prefabbricati in zone esterne ombreggiate/rese ombreggiate e va sempre valutata la necessità di prevedere idonei impianti di climatizzazione.

1.3 riscaldamento, 1.4 sicurezza degli impianti, 1.5 misure di prevenzione incendi, 1.6 approvvigionamento idrico, 1.7 smaltimento reflui:

- fare riferimento a quanto indicato per "l'adeguamento permanente e non, di strutture esistenti non residenziali, fino a 200 metri quadrati di superficie"; in merito alle misure di prevenzione incendi raggiungere il valore R 30.

2. REQUISITI DEGLI AMBIENTI

(camere, servizi igienico assistenziali, locali per la preparazione e la consumazione dei pasti)

per spogliatoi, servizi igienici, zona o locale lavanderia, cucina e mensa, essendo in genere ubicati in stabili adiacenti ai prefabbricati, fare riferimento a quanto indicato per "l'adeguamento permanente e non, di strutture esistenti non residenziali, fino a 200 metri quadrati di superficie"

2.1 camere

- separate per sesso;
- pareti rifinite in modo da permettere una facile pulizia;
- pavimento adatto a garantire una facile pulizia;
- altezza raccomandata 2.7 metri ; superficie del pavimento sufficientemente ampia per una dislocazione degli arredi e dei passaggi funzionale ad igiene e sicurezza, non inferiore a 3.5 metri quadrati per persona;
- per una sufficiente ventilazione naturale volume o cubatura dei locali pari ad almeno 12 metri cubi per persona e superficie complessiva di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento;
- per una adeguata illuminazione naturale superficie vetrata di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento;
- arredate perlomeno con letti ed armadietti personali o mobilio equivalente per il vestiario.

2.2 servizi igienico- assistenziali

per spogliatoi, servizi igienici, zona o locale lavanderia, cucina e mensa, essendo in genere ubicati in stabili adiacenti ai prefabbricati, fare riferimento a quanto indicato per "l'adeguamento permanente e non, di strutture esistenti non residenziali, fino a 200 metri quadrati di superficie" oltre alle seguenti specifiche:

locali WC e doccia

- distinti per sesso;
- separati tra loro con vano antiWC/antidoccia dotato di lavabo/i;
- almeno 1 WC ogni 8 persone;
- almeno 1 doccia ogni 8 persone;
- almeno 1 presa d'acqua ogni 5 persone;
- acqua calda e fredda;
- altezza raccomandata non inferiore a 2.4 metri;
- illuminazione ed aerazione naturali.

ASPETTI EDILIZI

I seguenti Criteri procedurali edilizi per la realizzazione delle strutture alloggiative per lavoratori stagionali si differenziano tra “*adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali per sistemazione temporanea di salariati*” e “*installazione di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a 180 giorni all’anno*”. Il carattere della strumentalità previsto dalla L.R. 12/2016, fa venire meno l’obbligo degli adempimenti previsti dall’articolo 25 della L.R.U. 56/1977 relativi al vincolo di trasferimento di cubatura di cui al comma 7 del medesimo articolo.

ADEGUAMENTO PERMANENTE PER SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI SALARIATI IN LOCALI GIÀ LEGITTIMAMENTE DESTINATI A RESIDENZA AGRICOLA

1.1. adeguamenti permanenti per sistemazione temporanea di salariati di locali già legittimamente destinati a residenza agricola, dismessi dall’uso non necessitanti di interventi edilizi:

1.1.1. allestimento nel rispetto dei requisiti “igienico sanitari” per “adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie”,

1.1.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.1.1.1.1. comunicazione facoltativa di inizio lavori CIL (art. 6 c. 1 Dpr 380/2001),

1.1.1.1.2. deposito a consuntivo lavori di dichiarazioni di conformità impianti DM. 37/2008.

ADEGUAMENTO PERMANENTE E NON DI STRUTTURE ESISTENTI NON RESIDENZIALI PER SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI SALARIATI

casistiche:

1.1. adeguamenti permanenti per sistemazione temporanea di salariati in locali legittimamente realizzati non necessitanti di interventi edilizi superiori alla manutenzione ordinaria ma non destinati a residenza con volume inferiore a 700 mc:

1.1.1. allestimento nel rispetto dei requisiti “igienico sanitari” per “adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie”,

1.1.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.1.1.1.1. comunicazione di mutamento della destinazione d’uso ex art. 48 della L.R. 56/1977, corredata dei seguenti necessari elaborati progettuali:

- progetto, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, da estratto planimetrico dell’intero corpo aziendale in scala non inferiore a 1/500 e da elaborati grafici in scala adeguata, nel quale dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto del fabbricato interessato;
- relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi delle superfici (Utili nette finalizzate al rispetto degli aspetti igienico sanitari e lorde –SUL);
- fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12);
- titolo di proprietà (secondo modello scaricabile dal sito internet comunale);

- o dichiarazione del periodo di utilizzo annuale, con allegato elaborato progettuale riportante destinazione d'uso relativa al periodo di non utilizzo che dovrà essere conforme a quella precedente all'approntamento;

1.1.1.1.2. deposito a consuntivo lavori:

1.1.1.1.2.1. dichiarazioni di conformità impianti DM. 37/2008

1.1.1.1.2.2. aggiornamento catastale.

1.2. adeguamenti permanenti per sistemazione temporanea di salariati in locali strumentali agricoli legittimamente realizzati, necessitanti di interventi edilizi non strutturali superiori alla manutenzione ordinaria, inferiori alla ristrutturazione:

1.2.1. adeguamento nel rispetto dei requisiti "igienico sanitari" per "adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie",

1.2.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.2.1.1.1. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, corredata dei seguenti necessari elaborati progettuali:

- o progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, da estratto planimetrico dell'intero corpo aziendale in scala non inferiore a 1/500 e da elaborati grafici in scala adeguata, nel quale, dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto del fabbricato interessato, incluso schema dello scarico qualora previsti nuovi servizi igienici;
- o relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi delle superfici (Utili nette finalizzate al rispetto degli aspetti igienico sanitari e lorde -SUL);
- o fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12);
- o titolo di proprietà legittimante la realizzazione (secondo modello scaricabile dal sito internet comunale);
- o dichiarazione del periodo di utilizzo annuale,

1.2.1.1.2. deposito a consuntivo lavori:

1.2.1.1.2.1. richiesta o attestazione di agibilità;

1.3. adeguamenti non permanenti di locali strumentali agricoli legittimamente realizzati, già dotati di servizi igienici conformi a norma, non necessitanti di interventi edilizi con volume inferiore a 700 mc:

1.3.1. allestimento nel rispetto dei requisiti "igienico sanitari" per "adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie",

1.3.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.3.1.1.1. comunicazione art. 48 L.R. 56/1977 e s.m.i., corredata dei seguenti necessari elaborati progettuali:

- o progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, da estratto planimetrico dell'intero corpo aziendale in scala non inferiore a 1/500 e da elaborati grafici in scala adeguata, nel quale dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto del fabbricato interessato;
- o relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi delle superfici (Utili nette finalizzate al rispetto degli aspetti igienico sanitari e lorde -SUL);
- o fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12);
- o titolo di proprietà (secondo modello scaricabile dal sito internet comunale);
- o dichiarazione del periodo di utilizzo annuale, con allegato elaborato progettuale riportante destinazione d'uso relativa al periodo di non utilizzo che dovrà essere conforme a quella precedente all'approntamento;

Allorquando la struttura alloggiativa, nel suo complesso non subisca mutamenti, (in termini dimensionali e di distribuzione) rispetto alla Comunicazione art. 48 L.R.

56/1977 depositata, il titolare dell'azienda agricola ha titolo all'allestimento dell'alloggio temporaneo per ulteriori due anni solari consecutivi alla prima installazione. Nella sola ipotesi di variazione del periodo di permanenza dovrà essere depositata prima della successiva installazione o comunque prima della variazione temporale dichiarazione del relativo periodo.

1.4. adeguamenti non permanenti di locali strumentali agricoli legittimamente realizzati, già dotati di servizi igienici conformi a norma, necessitanti di interventi edilizi non strutturali, superiori alla manutenzione ordinaria, inferiori alla ristrutturazione:

1.4.1. adeguamento nel rispetto dei requisiti "igienico sanitari" per "adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie",

1.4.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.4.1.1.1. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, corredata dei seguenti necessari elaborati progettuali:

- progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, da estratto planimetrico dell'intero corpo aziendale in scala non inferiore a 1/500 e da elaborati grafici in scala adeguata, nel quale dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto del fabbricato interessato;
- relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi delle superfici (Utili nette finalizzate al rispetto degli aspetti igienico sanitari e lorde -SUL);
- fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12);
- titolo di proprietà legittimante la realizzazione (secondo modello scaricabile dal sito internet comunale);
- dichiarazione del periodo di utilizzo annuale, con allegato elaborato progettuale riportante destinazione d'uso relativa al periodo di non utilizzo che dovrà essere conforme a quella precedente all'approntamento;

Allorquando la struttura alloggiativa, nel suo complesso non subisca mutamenti, (in termini dimensionali e di distribuzione) rispetto alla CILA depositata, il titolare dell'azienda agricola ha titolo all'allestimento dell'alloggio temporaneo per ulteriori due anni solari consecutivi alla prima installazione. Nella sola ipotesi di variazione del periodo di permanenza dovrà essere depositata prima della successiva installazione o comunque prima della variazione temporale dichiarazione del relativo periodo.

1.4.1.1.2. deposito a consuntivo di ogni allestimento:

1.4.1.1.3. dichiarazioni di conformità impianti DM. 37/2008.

INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 180 GIORNI ALL'ANNO

Installazione di strutture già dotate di certificati di collaudo che verificano gli aspetti "igienico sanitari" per "installazione di strutture prefabbricate"

1.1.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.1.1.1.1. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, corredata dei seguenti necessari elaborati progettuali:

- progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, da estratto planimetrico dell'intero corpo aziendale in scala non inferiore a 1/500, costituito da grafici in scala adeguata, nel quale, dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area/fabbricato interessati, nonché dimostrato il rispetto delle distanze dai confini e del sistema di scarico dei reflui domestici;
- relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi delle superfici (Utili nette finalizzate al rispetto degli aspetti igienico sanitari e lorde -SUL);
- fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo destinato alla struttura alloggiativa, e dell'intero corpo aziendale;
- titolo di proprietà legittimante la realizzazione (secondo modello scaricabile dal sito internet comunale);
- dichiarazione del periodo di permanenza della struttura alloggiativa prefabbricata con allegato elaborato progettuale individuante il sito di stoccaggio nel periodo di non utilizzo;

Allorquando la struttura alloggiativa prefabbricata, nel suo complesso non subisca mutamenti, di forma, dimensione e collocazione spaziale, rispetto alla CILA depositata, il titolare dell'azienda agricola ha titolo all'installazione per ulteriori due anni solari consecutivi alla prima installazione. Nella sola ipotesi di variazione del periodo di permanenza dovrà essere depositata prima della successiva installazione dichiarazione del relativo periodo.

1.1.1.1.2. deposito a consuntivo di ogni allestimento:

1.1.1.1.2.1. dichiarazioni di conformità impianti DM. 37/2008

GLI ALLEGATI 2-3-4-5-6 IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE SONO RIPORTATI SOLO SU SUPPORTO DIGITALE